

XXIII^a TORNATA

MARTEDÌ 23 MARZO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Gabba, Senise, Bozzolo, Barinetti, Caravita di Sirignano, Avarna di Gualtieri)	pag. 498
Oratori:	
PRESIDENTE	498
BIANCHI LEONARDO	505
DEL CARRETTO	508
DEL GIUDICE	507
FILOMUSI GUELFI	504
FOÀ	507
GAROFALO	502
MANGO	506
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	508
PASSERINI	508
SUPINO	502
Congedi	498
Dimissioni (di questori del Senato)	510
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile; a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 » (N. 6)	514
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario » (N. 12)	516
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del quarto e quinto mandamento di Messina » (N. 34)	517
(discussione dei):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gen-	

naio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova » (N. 23)	pag. 511
Oratore:	
AMERO D'ASTE, <i>relatore</i>	511
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1909, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (n. 22)	512
Oratore:	
MANGO, <i>relatore</i>	512
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessazione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città » (N. 39)	513
Oratore:	
GARRONI, <i>ff. di relatore</i>	514
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra » (N. 18-A)	517
Oratori:	
BENSA	519
DALLOLIO ALBERTO	528
DEL GIUDICE	518, 528
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	524, 529
POLACCO, <i>relatore</i>	520
(presentazione di)	510
Interrogazioni (annuncio di)	529
(rinvio di)	511
(risposta scritta a)	531
Petizioni (sunto di)	498
Relazioni (presentazione di)	510

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e del tesoro.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il signor Tanca Bartolomeo invoca una nuova legge che migliori le pensioni e le parifichi per tutti i corpi e i gradi della R. marina.

Il Presidente dell'Assemblea nazionale albanese fa voti al Senato per l'indipendenza albanese.

Il signor Surace Francesco invia petizione circa il trattamento fatto agli applicati delle Intendenze di finanza con le tabelle organiche del R. decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2065.

Il signor Dall'Acqua, Vitale, ex capitano fa voti al Senato per essere reintegrato nel grado di capitano.

La signora Enrichetta Lavagno fa voti al Senato perchè venga prorogato il limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato.

Il signor Trombetta Concetto fa voti al Senato perchè siano modificate le disposizioni del R. decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971 per quanto riguarda il collocamento a riposo degli impiegati provenienti dai sottoufficiali senza aver potuto raggiungere il massimo dello stipendio.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di 15 giorni i senatori:

Hortis, Tanari, Zappi, Zippel, Fili Astolfone e Garavetti.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Commemorazione dei senatori Gabba, Senise Tommaso, Bozzolo, Barinetti, Caravita di Sirignano e Avarna di Gualtieri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Durante l'interruzione dei nostri lavori, gravi lutti hanno colpito il Senato.

Il 19 febbraio spegnevasi in Torino, che da poco tempo lo ospitava, il senatore Carlo Francesco Gabba.

Nato il 14 aprile 1835 a Lodi, di antica famiglia che già aveva dato insegnanti d'alto valore all'Università di Pavia, ancora giovanissimo rivelò eminenti attitudini agli studi giuridici. Nel 1858, a soli 20 anni, non ancora laureato, ebbe conferita una medaglia d'oro dall'Accademia Reale di Bruxelles in seguito ad un concorso internazionale per una memoria dal titolo: « Essai sur la véritable origine du droit de succession ». Ottenuta in quell'anno istesso la laurea presso l'Università Pavese, iniziò nel 1861 l'insegnamento universitario quale supplente di filosofia del diritto nell'Ateneo Pisano, conseguendo l'anno seguente il titolo di professore ordinario; nel 1867 fu incaricato d'insegnare il diritto civile: tenne anche per un anno la cattedra di Pandette e fu per molto tempo incaricato del diritto internazionale.

Nel 1887 fu trasferito alla cattedra di diritto civile, conservando l'incarico dell'insegnamento della filosofia del diritto.

Dal 1896 insegnò anche filosofia del diritto e sociologia al Regio Istituto di Scienze sociali in Firenze.

Per un invincibile attaccamento all'Ateneo Pisano, volle restarvi, nonostante replicate offerte di trasferimento ad altre Università, finchè nel 1916 la grave età lo indusse a lasciare, fra l'universale rimpianto, la cattedra.

Altissimo ingegno di giurista, il Gabba ebbe famigliari, come dalla cattedra così nelle pubblicazioni dottrinali, molti campi del diritto, e nei suoi numerosi scritti trattò con eguale perpicuità il diritto civile, la filosofia del diritto, il diritto internazionale, la sociologia ed anche il diritto penale.

La profondità del suo pensiero, le sue mirabili facoltà di analisi e di sintesi giuridica, fecero sì che sempre i risultati delle sue speculazioni dottrinali rappresentassero, sia intorno

a determinate questioni come intorno ad un complesso istituto giuridico, la più completa ed alta espressione del pensiero scientifico.

Particolarmente con la sua opera sistematica di vasta mole « La teoria della retroattività delle leggi, » monumento di critica giuridica e di sapienza costruttiva, può ben dirsi aver egli dato un contributo gagliardo al rinnovamento del metodo negli studi giuridici. Importanti, fra le altre sue opere civilistiche, sono soprattutto le « Questioni e le nuove questioni di diritto civile, » che da sole basterebbero a giustificare la fama di uno scienziato, e gli scritti sulla « Condizione giuridica delle donne » e sul « Divorzio nella legislazione italiana » ch'è quanto di meglio sia stato scritto in sostegno della tesi antidivorzista.

Così nel campo della sociologia egli imprese vasta orma colla sua opera « Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale » e nel campo penale col suo scritto « Il pro e il contro nella questione della pena di morte ».

Le sue mirabili doti si rivelarono anche, oltre che negli scritti minori, nelle numerose note a sentenze, molte delle quali costituiscono vere monografie ed hanno talora prodotto un cambiamento di direttiva nella giurisprudenza.

La genialità e la modernità delle sue vedute rendevano attraenti e fruttifere anche le parti più aride delle discipline da lui professate: onde le sue lezioni erano sempre affollatissime, come i suoi scritti ricercati e meditati. Il suo nome era notissimo non solo in Italia, ma anche all'estero, dov'era onorato come uno dei più puri rappresentanti del pensiero giuridico italiano.

Al raro vigore dell'ingegno ed alla ricchissima sua cultura, corrispondeva una grande altezza d'animo che anche fisicamente gli conferiva una rara dignità. Per i suoi altissimi meriti era stato, fra l'altro, insignito della Croce di Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia: era accademico dei Lincei, membro delle principali Accademie scientifiche d'Italia, ed importanti istituti stranieri si erano onorati di averlo fra i loro soci.

Nominato senatore il 14 giugno 1900, anche nella nostra Assemblea spiegò una feconda attività, partecipando alla discussione d'importanti disegni di legge, soprattutto di carattere giuridico.

La sua perdita è lutto grande per la scienza giuridica, non solo d'Italia, ma dell'Europa.

Alla sua memoria il Senato invia un mesto, reverente saluto. (*Approvazioni*).

Breve, violenta malattia ci privava dell'amato collega Tommaso Senise, morto il 25 febbraio in Napoli. Era nato il 2 febbraio 1848 in Corleto Perticara da una famiglia in cui era tradizionale la devozione ai principî della libertà italiana, ed i cui meriti verso la patria furono già ricordati in quest'Aula in occasione della morte di Carmine Senise, fratello maggiore di Tommaso. Questi, quasi ancor fanciullo, si mostrò degno degli esempi famigliari: nel 1860, a soli dodici anni, non potendo, come i fratelli Carmine e Francesco combattere nelle truppe insurrezionali, organizzò una « Compagnia di giovani nazionali » a difesa della città natia; nei due anni seguenti, prese parte attiva alla repressione del brigantaggio in Basilicata e nel 1867 fu volontario garibaldino nella campagna che terminò a Mentana.

Tornato agli studi, nel 1874 si laureò con lode in medicina nell'Università di Napoli: compiuti all'estero gli studi di perfezionamento, ebbe la libera docenza in patologia speciale medica e in clinica. Moltissime e pregiate pubblicazioni aveva dato alla scienza: attualmente era ordinario di patologia medica dimostrativa nell'Università di Napoli ed alle sue belle e dotte lezioni gli studenti correavano numerosi.

Iniziò la sua carriera politica nella XVI legislatura quale rappresentante del II collegio di Potenza, che lo confermò per la XVII; e fu poi deputato nelle legislature XIX e XX del collegio di Lagonegro; prese parte assidua ai lavori parlamentari e pronunziò importanti discorsi sulla pubblica istruzione e sulla sanità pubblica. Napoli, sua seconda patria, lo elesse consigliere comunale, assessore e membro del Consiglio provinciale, del quale attualmente era Presidente; ed in quella città era anche Presidente del Regio Istituto Orientale.

Di cuore pari all'ingegno non indietreggiò mai dall'affrontare pericoli e disagi per correre in altrui soccorso: basti all'uopo ricordare l'opera piena di abnegazione dimostrata durante il terremoto di Casamicciola ed il coraggio e l'altruismo spiegati in Napoli nell'e-

pidemia colerica, sicchè gli fu conferita la medaglia d'argento per i benemeriti della salute pubblica.

Nominato senatore il 21 novembre 1901, fu assiduo fra noi; partecipò anche ad importanti discussioni in materia di bilanci e di pubblica istruzione.

Alla sua nobile e indimenticabile figura di difensore d'ogni più alto ideale di patria, di scienza e di umanità, vada il nostro saluto, ed alla sua famiglia le nostre vive condoglianze. (*Approvazioni*).

Un altro lutto crudele ha colpito il Senato e la scienza medica italiana. Il 28 febbraio si spegneva in Torino, anch'egli ucciso da breve violento morbo, il senatore Camillo Bozzolo.

Nato a Casalzuigno il 31 maggio 1845, di nobile antica famiglia, che già aveva dato valenti insegnanti alle Università di Torino e di Pavia, uscì laureato in medicina da quest'ultimo ateneo nel 1868. Due anni prima aveva interrotto gli studi per arruolarsi tra i volontari garibaldini, partecipando a tutte le campagne del Trentino. Nel 1870 fu con Garibaldi a Digione e ne riportò ferita.

Tornato ai prediletti studi e perfezionatosi a Vienna e poi a Berlino sotto il Virchow, fu dapprima assistente di anatomia patologica nell'ospedale Maggiore di Milano, poi a Torino dove - dopo un breve ritorno a Milano - si stabilì definitivamente quale assistente alla clinica universitaria ed incaricato di insegnare la semeiotica medica.

Nel 1878 fondò in quell'Università una clinica medica propedeutica che fu la prima d'Italia, e cinque anni dopo toccò l'apice della sua carriera vincendo il concorso a ordinario di clinica medica generale.

Fu uno tra i primi rinnovatori della scuola medica italiana, contribuendo grandemente nel dare alla medicina un indirizzo positivista. Spirito eminentemente analitico ed investigatore, portò allo studio della patologia e della clinica medica contributi apprezzatissimi, onde la sua fama era altissima in Italia ed all'estero.

Numerosissime sono le sue scoperte e le sue intuizioni scientifiche. Egli dimostrò l'origine batterica della pneumonite; fu il primo a dimostrare la circolazione del bacillo nel sangue durante l'infezione tifosa, ma la comunicazione

fattane al Congresso internazionale di Berlino fu accolta con incredulità, mentre ora è cosa universalmente ammessa e di grande importanza nella cura del tifo. Egli per il primo tratteggiò la forma clinica dell'anchilostomiasi, malattia che affligge milioni di uomini e che tanta strage, fra l'altro, compì fra gli operai che lavoravano nel traforo del Gottardo, e scoprì una cura semplice ed efficacissima per tale morbo crudele. Tanto che un celebre esploratore inglese Sir H. H. Johnston, potè scrivere che la scoperta del dottor Bozzolo aveva rivoluzionato l'intero problema dell'esistenza sanitaria nelle regioni tropicali e subtropicali non solo per i bianchi, ma anche per le razze di colore, e che l'inventore doveva essere proclamato benefattore dell'umanità.

Nè può tacersi che il Bozzolo fu tra i primi in Europa ad iniziare la cura coi raggi Röntgen, la diagnosi della trombosi del cuore sul vivo e della malattia di Kahler.

Non risparmiò la sua opera sapiente all'Amministrazione della città di Torino e come assessore dell'igiene spiegò nobile zelo e assiduità volenterosa.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte troppo spesso ai lavori del Senato.

Alla memoria dell'insigne scienziato vada il nostro rimpianto più vivo. (*Approvazioni*).

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte troppo spesso ai lavori del Senato.

Alla memoria dell'insigne scienziato vada il nostro rimpianto più vivo. (*Approvazioni*).

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte troppo spesso ai lavori del Senato.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte troppo spesso ai lavori del Senato.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ma i doveri scientifici non gli permisero di prendere parte troppo spesso ai lavori del Senato.

bene del proprio Paese, egli godeva la stima e la simpatia universali ed era circondato dal consenso di quasi tutti i partiti. Quale rappresentante della provincia di Cremona faceva parte della Commissione centrale e del Comitato esecutivo della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, e dette cure assidue e zelanti al fiorire della prospera istituzione.

Era anche presidente onorario del pio Istituto Bassini e consigliere dei Sanatori popolari pro-tubercolosi a Milano, dove risiedeva.

Il 17 marzo 1912 entrò in Senato e fu assiduissimo ai nostri lavori.

Ottimo cittadino, provetto amministratore, gentiluomo squisito, amico affettuoso, lascia largo rimpianto.

Alla sua memoria vada il nostro mesto, reverente saluto. (*Approvazioni*).

Dopo brevissima malattia, mancò ai vivi il 10 corrente in Napoli il collega Giuseppe Caravita, principe di Sirignano, e con lui scompare una delle più simpatiche figure dell'aristocrazia napoletana.

Nato in Napoli il 26 luglio 1849, fece parte per alcuni anni con successo delle pubbliche amministrazioni; fu dal 1878 al 1889 segretario nel Ministero di grazia e giustizia e più tardi capo di Gabinetto del prefetto di Roma, e le sue doti d'ingegno e le sue qualità personali di gentiluomo di razza erano apprezzatissime nell'alta società della capitale.

Lasciati i pubblici impieghi, si ritirò in Napoli, ove egli, anima di artista e insieme provetto amministratore, fece sorgere il magnifico rione che ora dal suo nome si intitola.

Molte ed importanti Società industriali napoletane lo avevano a presidente: molte altre si giovavano egualmente della sua sagace esperienza.

Si occupò anche fervidamente delle belle arti e degli sports; onde, fra l'altro, era da molti anni presidente del Circolo artistico napoletano, ed era stato per molto tempo presidente della Sezione napoletana della Lega navale italiana: a tale nobile istituzione aveva anzi dedicato cure tanto amorose da meritare la medaglia d'oro di benemerenzza, che, or è poco, gli era stata conferita.

La fiducia dei suoi concittadini lo aveva chiamato per qualche anno a far parte del Consi-

glio comunale di Napoli e fu anche consigliere provinciale di Avellino,

Nominato senatore il 24 novembre 1913, solo per breve tempo poté partecipare ai nostri lavori. Nel 1915 infatti, dolorosamente colpito da cecità, fu costretto a rinunciare alla multiforme operosità che il suo spirito eletto e la sua fine intelligenza tanto gli facevano amare.

Ed ora egli ha chiuso, fra il compianto di tutti quelli che lo conoscevano, la sua nobile vita mortale. Inviamo reverenti alla sua salma il nostro saluto. (*Benissimo*).

Or sono quattro anni il Senato rimpiangeva la perdita dell'eminente diplomatico Giuseppe Avarna. Lo segue ora nella tomba il fratello senatore Niccolò primogenito della famiglia dei Duchi di Gualtieri, che lo aveva preceduto in questa assemblea nel 1904 e la cui vita, spentasi ieri in Napoli, fu del pari degna delle tradizioni della grande famiglia Siciliana. Nato a Palermo il 10 novembre 1839, egli non percorse come il fratello la via degli uffici, ma, pur dovendo intendere all'amministrazione del cospicuo patrimonio domestico, non negò al Paese la sua opera; e fu parte dell'amministrazione comunale di Napoli dove anzi i partiti costituzionali lo avrebbero voluto primo magistrato.

E ne sarebbe stato degnissimo oltre che per il prestigio del nome per la sua bella preparazione alla vita pubblica. Ma egli era uno di quegli uomini dei quali il suo autore prediletto, il Tocqueville, scriveva che, disdegnando frammischiarsi ai professionisti della politica, la « hauteur de leur âme ou l'inquiétude de leurs desirs mettent à l'étroit dans la vie privée ».

In realtà fu uomo di studi e di pensiero che i frutti delle sue meditazioni e convinzioni politiche espose lucidamente e coraggiosamente in alcune pregiate pubblicazioni. Studiò dapprima l'evoluzione democratica delle istituzioni inglesi sulle quali del resto si era formato il suo pensiero di uomo politico, dietro le trame del Gneist, del Tocqueville, del Lecky e di altri maestri di scienza politica.

Credè di trovare, come altri della sua scuola, nell'estensione del suffragio una delle cause di decadenza di quelle istituzioni e ne tentò una

critica severa nel secondo suo libro, *Il regime rappresentativo e la società moderna*.

In altri scritti, e per ultimo in quello « D'un nuovo concetto dello stato, » combattè quella che giudicava debolezza dello Stato di fronte alle organizzazioni proletarie. Ebbe certo una visione un po' pessimistica degli inevitabili svolgimenti delle moderne forze sociali, ma fu conservatore colto ed illuminato che fece sua la divisa « Conservare progredendo. » E noi, egregi colleghi, qualunque sia il nostro sentimento e la nostra parte politica, ci inchiniamo riverenti alla memoria di chi, come il Duca di Gualtieri, professò coraggiosamente, austeramente, le sue idee; ed amò di profondo amore il proprio paese. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Come socio dell'Accademia Reale di scienze morali e politiche di Napoli, di cui Carlo Francesco Gabba fu illustre corrispondente, io, associandomi alle belle parole del nostro Presidente, m'inchino a quel nome che rappresenta, congiunte insieme, non comune elevatezza d'ingegno e nobiltà di carattere.

Carlo Francesco Gabba, per oltre un mezzo secolo, così nell'insegnamento universitario, come nei suoi scritti e discorsi e conferenze, e anche nelle discussioni di quest'Assemblea, tenne sempre alta la bandiera della scienza a cui aveva consacrato tutta la sua attività, disinteressatamente, per solo amore delle cose alte. Perchè nei lunghi e profondi studi, egli non ebbe altro fine che il progresso del diritto, nell'interesse della società e della umanità; non ebbe altra ambizione che quella di far udire lontano la sua parola, per la verità e per la giustizia.

Noi non dobbiamo inchinarci soltanto al dotto, ma anche all'educatore; ed è questo forse un titolo più grande di onore. E come fu detto di un eroico guerriero del medio evo, si potrà dire di Carlo Francesco Gabba, che egli fu senza macchia e senza paura.

Infatti, nella sua lunga operosa carriera, ogni sua parola, ogni suo gesto, fu costante espressione del suo carattere integro e forte. Nessuna concessione egli fece mai agli avversari di quei principii, che con sincera e profonda convin-

zione egli propugnava. Che cosa fosse l'opportunismo, egli non ha mai saputo.

Già furono qui ricordati i suoi libri più celebrati, alcuni dei quali sono divenuti classici. Essi non saranno dimenticati, perchè segnano un solco profondo, e rimarranno come un prezioso monumento della sapienza giuridica della passata generazione.

Ma io che ebbi anche frequenti occasioni di vedere quest'uomo nella intimità della sua vita, io ai fiori che si spargono sulla tomba del grande giurista e scrittore, ne aggiungerò uno all'indirizzo del cittadino virtuoso, del padre di famiglia esemplare. Ed ai suoi figli, dei quali egli aveva giusto motivo di essere fiero, io propongo che si mandino le condoglianze del Senato. (*Vive approvazioni*).

Prego che mi si permetta di aggiungere una parola: vorrei associarmi alla commemorazione del duca Gualtieri, del quale potrei dirmi quasi concittadino, avendo il duca di Gualtieri passato a Napoli quasi tutta la sua vita, dedicata in gran parte agli studi sociologici e politici. Numerosi e importanti sono i suoi libri e opuscoli, pieni di erudizione, pieni di senno ed acume, e nei quali si rivela una vasta e non comune cultura. (*Approvazioni*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Onorevoli colleghi. Rettore dell'Università illustrata da Carlo Francesco Gabba, discepolo, e poi collega di lui, vorrei meno al mio dovere se non mi associassi alle nobilissime parole pronunciate testè dal nostro illustre Presidente e dal senatore Garofalo. Carlo Francesco Gabba merita di essere ricordato con onore, come uomo, come cittadino e come scienziato. Per oltre mezzo secolo egli dette tutto se stesso all'insegnamento ed alla scienza, iniziando la carriera nel 1860 colla nomina a professore di economia e diritto commerciale nell'Istituto tecnico di Milano. Tuttavia già dal 1858, a soli 23 anni, aveva dato saggio del suo valore colla pubblicazione di una dotta memoria sulla vera origine del diritto di successione, memoria che fu premiata con medaglia d'oro dall'Accademia Reale del Belgio.

Dall'Istituto tecnico di Milano il Gabba passò all'Università di Pisa nel 1861, dapprima come supplente di diritto naturale, poi come titolare di filosofia del diritto e da ultimo come titolare

di diritto civile. Tenne pure per lunghi anni la cattedra di diritto internazionale.

Nel professare rami così diversi del giure, egli dette saggio della profondità della sua dottrina e della sua maestria nell'insegnamento. Le sue lezioni, dettate in forma brillante e con accento di profonda convinzione, erano seguite con grande interesse dai giovani, non pochi dei quali rimasero legati a lui da affetto sincero anche dopo aver varcato le soglie dell'Ateneo.

Chè se poi si volga lo sguardo all'opera scientifica di Carlo Francesco Gabba, essa apparisce non meno degna di considerazione, ed abbraccia i più gravi e svariati temi delle scienze giuridiche e politiche.

L'opera principale: *Teoria della retroattività delle leggi*, portò grande contributo al difficile argomento che tante incertezze presenta di fronte alla laconica disposizione dell'art. 2 del titolo preliminare del Codice civile, ed è particolarmente notevole per l'intimo nesso fra i principî giuridici e quelli filosofici e per l'esatta determinazione del concetto di diritto quesito.

Nell'altro lavoro *Pro e contro la pena di morte* l'Autore affronta il gravissimo problema, e da par suo lo esamina di fronte allo scopo e agli effetti della pena, alla natura dell'uomo, ed al diritto dello Stato verso l'individuo.

Ma il valore del Gabba, la vasta sua coltura e la profondità della dottrina, emergono particolarmente nelle conferenze *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, e nelle *Questioni di diritto civile*. Le conferenze sono veramente notevoli, tanto più che nel tempo in cui furono lette gli studi sociologici, che secondo il Gabba non sono soltanto studi di osservazione ma anche speculativi, erano in Italia grandemente negletti. Bellissime tra siffatte conferenze quella sulla *Origine e l'autorità della pubblica opinione*, e sull'*Origine e le vicende dei partiti politici*. Oggi pure si potrebbero trarre da esse utili ammaestramenti.

Le *Questioni di diritto civile* hanno carattere di originalità e servirono di base alla dottrina ed alla giurisprudenza dei tribunali per orientarsi intorno ad alcuni punti fra i più controversi, quali ad esempio quelli del danno incolpevole, e del danno morale.

Anche la condizione della donna e della famiglia richiamò l'attenzione di Carlo Francesco Gabba nei suoi lavori sulla *Condizione giuridica della donna*, sopra *I due matrimoni civile e religioso*, e sul divorzio. Si scorge in essi la preoccupazione continua di conciliare la dignità della donna col regolare adempimento dell'ufficio che essa ha nella famiglia, della quale vuole l'autore mantenere salda la compagine.

Fautore dapprima del divorzio, dopo nuovo studio della questione, lo combattè vigorosamente, a segno tale che un illustre e compianto giurista, Carlo Lessona, che pure professava in proposito opinione diversa da quella del Gabba, ebbe a scrivere che nessuno più del Gabba aveva trattato la tesi antidivorzista con maggior forza e con studio più intenso.

Tale fu dunque l'opera scientifica di Carlo Francesco Gabba, per la quale venne in fama di pensatore profondo e di scrittore geniale; ond'è che giuristi eminenti lo circondarono della massima considerazione, Accademie illustri italiane e straniere lo iscrissero fra i soci, il Governo lo insignì di numerose onorificenze e lo chiamò a far parte di quest'alta Assemblea. Lo zelo col quale attendeva all'insegnamento, non gli impedì di prendere parte ai nostri lavori, nè di prestare l'opera sua alla patria, disimpegnando anche altri importanti uffici. Fu infatti membro del Contenzioso diplomatico e del Consiglio superiore della pubblica istruzione e rappresentò l'Italia nelle Conferenze di Bruxelles per la proprietà industriale.

Alle virtù di cittadino e di scienziato non erano inferiori quelle dell'uomo. Ebbe infatti il Gabba rettitudine senza pari e amore intenso della famiglia. Avvinto alla religione degli avi suoi, un'altra se ne era creata nel rigido adempimento del proprio dovere di insegnante, e l'adempì fino al 1917, quando gli acciacchi della vita lo costrinsero ad abbandonare l'ufficio. Ritiratosi poi nel paese natio, visse ancora melanconicamente fino a pochi giorni or sono, se guendo in spirito parenti ed amici che vedeva scomparire, sorte dolorosa serbata a colui che il destino vuole a lungo su questa terra!

Carlo Francesco Gabba lascia dunque di sé grande rimpianto, ed è veramente degno del

tributo di onore che oggi gli viene reso da quest'alta Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Filomusi Guelfi.

FILOMUSI GUELFÌ. La comunanza degli studi con Carlo Francesco Gabba, poichè egli a Pisa ed io a Roma tenemmo l'insegnamento della filosofia del diritto, mi obbliga a dire poche parole; ed io prego il Senato di voler perdonare questo mio discorso, che non è altro se non l'adempimento di un dovere.

Ho conosciuto Carlo Francesco Gabba nell'ottobre del 1872 a Roma, e rimasi a lui devoto ed amico fino alla sua morte. Cultori ambedue della filosofia del diritto e del diritto civile, ci siamo spesso incontrati a trattare lo stesso tema, e sempre siamo stati d'accordo. Così io ed il Gabba nel 1876, scrivemmo nello stesso senso intorno alla necessità della precedenza del matrimonio civile su quello religioso.

Nel 1879 il Gabba, come Presidente del Circolo giuridico di Firenze, m'invitò a tenere in quella città un discorso intorno alla ricerca della paternità, della quale egli, come me, era ardente fautore. Io allora tornavo da Milano dove, invitato dalla Lega femminile per la ricerca della paternità, avevo già fatto in quella città un discorso sullo stesso tema.

A Firenze, nella sala dei Georgofili ebbi, l'onore il 28 marzo 1879 di leggere un discorso sullo stesso argomento, alla presenza del Gabba e di molti studiosi fiorentini. Orbene in quel discorso, che fu poi pubblicato (1), io prospettai, d'accordo col Gabba, le ragioni fondamentali che ci avevano portati a propugnare questa riforma, riforma che ormai tende a trionfare, in quanto che nell'altro ramo del Parlamento si trovano progetti più o meno larghi nei quali l'applicazione di questo principio viene consacrata, e certamente quando questi progetti verranno in discussione dinanzi al Senato noi potremo far tesoro degli insegnamenti del Gabba e di quelli del compianto Gianturco.

Come fu già osservato dal senatore Garofalo, il Gabba frequentò anche le discussioni del Senato, non però così come egli desiderava; perchè, da un lato le esigenze dell'insegnamento e le occupazioni scientifiche, dall'altro

la sua non buona salute non gli consentirono di partecipare più attivamente ai nostri lavori. Ma pure restano ricordi luminosi dell'opera sua in Senato. E a questo proposito mi sia permesso di rievocare la parte da lui presa, quando nel giugno del 1904 si discusse qui in Senato il progetto per la ratifica delle Convenzioni firmate il 13 dicembre 1902 all'Aia tra l'Italia e altri Stati d'Europa. Egli allora parlò contro l'acquisto della cittadinanza straniera a scopo di divorzio, e nello stesso senso parlò anche il senatore Borgnini nella seduta del 12 stesso mese. Nella questione il Gabba tornò ad occuparsi nella « Introduzione al suo diritto civile internazionale italiano » o « diritto internazionale privato », giacchè il Gabba voleva che invece di « diritto internazionale privato » si dicesse « diritto internazionale civile italiano ». Il discorso fatto in Senato in quella occasione dal Gabba provocò l'importante dichiarazione del nostro illustre Presidente, allora ministro degli affari esteri, il quale nella seduta del 12 aprile (2), rispondendo alle obiezioni del senatore Borgnini (3), il quale sosteneva che forse le Convenzioni dell'Aia erano state la causa di questo errore, il nostro Presidente disse che egli, oltre a dichiararsi personalmente contrario all'istituto del divorzio, osservava che l'art. 4 delle Convenzioni dell'Aia costituiva piuttosto una disposizione restrittiva del divorzio, e soggiunse che le questioni particolari sollevate dal Borgnini erano piuttosto questioni interne a giudicar delle quali sono competenti i tribunali italiani.

Su questo punto deve anche notarsi che, in occasione della discussione del disegno di legge per le modificazioni all'art. 491 del Cod. di proc. civ., i senatori Bensa e Rolandi Ricci (4) osservavano che forse da questa modificazione veniva di straforo riconosciuta la frode alla legge, a favore delle classi ricche. Ma anche allora il nostro illustre Presidente, senatore Tittoni, disse che le conferenze dell'Aia hanno meno colpa di quello che si crede per le frodi commesse contro la legge, e che, quando queste si verificassero in Italia, vi sono due mezzi,

(1) In *Atti della Regia Accademia dei Lincei*, 1906, pag. 616 seg.

(2) Vedi *Atti del Senato*, seduta 12 aprile 1905.

(3) *Atti del Senato*, loc. cit.

(4) *Atti del Senato*, seduta 11 dicembre 1916.

(1) Vedi in *La Rassegna Nazionale*, 1^o maggio 1909.

cioè quello del Consiglio di Stato, che può negare il suo assenso al nuovo acquisto, e quello della magistratura (1), e lamentò che la magistratura non sia stata sempre conforme nelle sue decisioni, dimenticando spesso i principî posti e nella discussione delle convenzioni e nella discussione parlamentare, e concluse: « La frode non può essere fondamento e ragione di diritto alcuno ».

Carlo Francesco Gabba fu in politica conservatore, fu convinto monarchico, difensore della libertà, ma della vera libertà; della libertà entro l'orbita della giustizia, libertà, ma non abuso alla libertà; nè reazione nè rivoluzione.

Invocò il discentramento amministrativo, la tutela delle classi operaie, la tutela della proprietà e disse poi: l'Italia è cattolica; di un cattolicesimo che non va confuso con la superstizione devota nè con la cieca ossequenza a ogni imperiosa pretensione clericale.

L'Italia ebbe col cattolicesimo le prime fondamenta di una morale che si eleva alle più sublimi altezze della virtù, e che col postulare una ultramondana giustizia infallibile fonde in bella armonia l'egoismo e l'altruismo; quietava l'anima e convince che val la pena di vivere, facendo del bene, e di morire sacrificandosi. Tutto ciò è scritto nel programma del partito conservatore riformista, e fu sottoscritto, oltre che dal Gabba, dal senatore di Revel, dal senatore Avarna Nicolò Duca di Gualtieri, del quale ora compiangiamo pure la morte avvenuta in Napoli ieri l'altro, e pel quale mi associo alle parole dette per lui dal senatore Garofalo, dal senatore Bonamici, dal senatore Paolino Manassei, dal senatore Giovanni Rossi ed anche da me (2).

Nella vita, negli scritti e nell'insegnamento fu cattolico convinto e ne fece sempre pubblica e solenne professione.

Visse da cattolico, morì cattolico e per lui si potrebbe ripetere: « vale la pena di vivere

(1) *Atti del Senato*, citata seduta.

(2) Vedi in *La Rassegna Nazionale*, 1° luglio 1908. Il programma fu illustrato da me nel discorso letto nella sala del Circolo Savoia, 28 maggio 1908. Vedi *La Rassegna Nazionale*, 1° luglio 1908; e lo era stato già dal senatore Calisse il 16 aprile 1908. *La Rassegna Nazionale*, 16 aprile 1908.

facendo del bene, e di morire sacrificandosi » (1). (*Vive approvazioni*).

BIANCHI LEONARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Onorevoli colleghi, consentano a un vecchio amico di Tommaso Senise, col quale ebbi vincoli mai rallentati di amicizia, e lunga consuetudine di vita da quando eravamo studenti e più tardi entrambi professori; amicizia cementata da comunanza d'idee politiche, poche parole di commemorazione.

La figura di Tommaso Senise, così caratteristica nel suo portamento, va considerata sotto molte luci e da più lati. Egli fu soprattutto un patriotta, ma altresì un cultore di scienze, ed un insegnante coscienzioso, persuasivo, di una grande efficacia.

Tommaso Senise, esordì giovanetto, nell'agone delle lotte politiche. Il suo nome è segnato nella storia del Risorgimento. Quando aveva undici anni appena, in casa Senise si preparavano le armi e le cartucce per la rivoluzione che si svolse l'anno successivo, in Basilicata, tra grandi pericoli, e col più generoso entusiasmo.

In quell'anno, nel '60, Tommaso Senise, il quale aveva appena dodici anni, organizzò una compagnia di guardie di giovani pel servizio interno del suo paese. Il fratello Carmine, come è ricordato nella storia del Lacava, e nella magnifica opera del senatore De Cesare (*La fine di un regno*) conduceva tutto il movimento rivoluzionario in Basilicata e ne era l'anima, egli difendeva il proprio Comune a capo di una compagnia di giovanetti che egli aveva reclutato e armato.

Tommaso Senise più tardi prese parte alla campagna di Mentana. Fu consigliere comunale di Corleto Perticara, consigliere provinciale di Potenza, poi consigliere comunale di

(1) Così è scritto nel programma del partito riformista.

Delle varie opere del Gabba, e specialmente dal suo classico libro sulla *Retroattività delle leggi*, ho parlato nella commemorazione che di lui ho fatto nell'Accademia dei Lincei, e specialmente della sua attiva propaganda contro il divorzio, nella seduta del 22 marzo. Alla Camera fu commemorato dall'onorevole Tangorra nella seduta del 22 marzo. Nel Senato fu anche in queste sedute commemorato degnamente dal Presidente Tittoni e dai senatori Garofalo e Supino.

Napoli; fu presidente del consiglio provinciale di Napoli. Ma fu sopra tutto, nel Parlamento, per il quale ricevè mandato dalla Basilicata, che egli svolse opera di parlamentare altamente apprezzato, pronunciando discorsi nobilissimi improntati a grande eloquenza e a notevole originalità di vedute, specie nelle questioni riguardanti la pubblica istruzione.

Alla figura di patriota e di parlamentare di Tommaso Senise bisogna aggiungere la figura dell'insegnante e dello scienziato. Egli sollevò di molto la dignità dell'insegnamento pareggiato nell'Università di Napoli; di guisa che non solamente per le sue pubblicazioni scientifiche, delle quali non devo parlare al Senato, ma soprattutto per la dignità ed efficacia del suo insegnamento egli fu designato professore ordinario di patologia speciale medica dalla facoltà di medicina di Napoli, la quale lo propose con voto unanime perchè gli fosse applicato l'art. 69 della legge Casati. Il Consiglio superiore adottò il voto della facoltà di medicina di Napoli, e fu professore apprezzatissimo e assai stimato e amato. Fu poi membro del Consiglio superiore, e poco dopo presidente di questo alto Consesso. Io ricordo d'essere stato sotto la sua presidenza. Con quale serenità, con quanto garbo ricopri quella carica! Come fu rigido interprete del regolamento e delle leggi, circondato dalla fiducia e dall'affetto dei colleghi! Fu equanime con tutti e sempre sollecito della dignità e del progresso degli studii del nostro paese.

Molti di voi l'ebbero a conoscere in quel periodo, onorevoli colleghi, e ad apprezzarne le grandi virtù di cuore e d'intelletto.

Tommaso Senise, fu un uomo di gran cuore e uno di quegli uomini che comunemente si dicono uomini diritti, di carattere adamantino, sempre uguali, cogli amici, in politica, nella professione, quali che fossero le vicende della vita.

Affettuoso e tenero in famiglia, garbatissimo e sollecito cogli amici, amantissimo soprattutto della patria. E alla patria egli ha dedicato gran parte delle sue energie.

Quando il ministro Schanzer venne a Napoli per la propaganda del prestito nazionale, egli, presidente del comitato di Napoli, e del Consiglio provinciale, volle fargli, come si suole dire, gli onori di casa. Egli si affaticò moltissimo in quei giorni, pur essendo malato, pur presentando prossima la fine dei suoi giorni.

Volle accompagnare il ministro al Teatro S. Carlo, e pronunciò un discorso vibrante di patriottismo. Si sentiva l'anima ancora giovanile di patriota, malgrado l'organismo fosse minato da morbo inesorabile.

E al suo paese diede commosso l'ultimo augurale saluto.

Uomini come Tommaso Senise, onorevoli colleghi, costituiscono un vero zodiaco d'onore e di gloria per la vita e per la storia di un paese civile. Io credo interpretare i sentimenti di tutti i senatori pregando il nostro illustre Presidente di inviare, le condoglianze del Senato non solamente ai figliuoli, che sono sulle nobili orme paterne, ma anche al Paese natio dell'estinto, Corleto, quel generoso piccolo comune della Basilicata che non piccola parte ebbe nella epopea del nostro risorgimento, nel 1860. (*Approvazioni*).

MANGO. Consentite, onorevoli senatori, che a nome della provincia natale, la Basilicata, io porti un saluto di reverenza alla memoria di Tommaso Senise in quest'Aula, ove egli sedè circa venti anni circondato dalla vostra alta estimazione.

Le vicende elettorali, che mi fecero competitore di lui per la rappresentanza politica del collegio di Lagonegro che successivamente tenemmo, non mi vieteranno di portare qui un attestato di solidarietà nel dolore per la sua perdita; ma ne renderanno tanto più sincero il rimpianto, per quanto cessata la lotta leale fra noi, non più sia pur una piccola nube offuscò la nostra amicizia.

Con parola alata ha testè Leonardo Bianchi degnamente commemorato, e da par suo, lo scienziato illustre, il patriota fervente e l'uomo politico intemerato.

Io voglio ricordare una nota che mi pare costituisca la linea fondamentale dell'indole sua: quella simpatica esuberanza, che era espressione veritiera del suo grande cuore. Egli la portò nel fare il bene, nell'amore alla patria, alla famiglia, agli amici.

Maestro, filantropo, uomo politico, questa magnifica esuberanza lo resero amato a tutti.

La scuola e la vita pubblica costituirono il miglior campo della sua attività. E di quella di patriota può esser detto, per singolare fortuna dell'uomo, che essa fu tutta racchiusa fra due termini estremi ed ugualmente luminosi: all'alba della vita le trepidanze delle cospira-

zioni, ed i cimenti delle battaglie per l'indipendenza d'Italia; al tramonto un fervore di apostolo per la guerra, che la patria doveva integrare nei suoi sacri confini.

Ed in tanto fervore trovò la morte, che lo colse dopo un discorso al teatro San Carlo per l'ultimo prestito nazionale.

Giovinetto fu con Garibaldi a Mentana, per cui conservò sempre una psicologia garibaldina; nobilissimo nei suoi impeti rimase garibaldino e lottatore nella scienza al pari che nella vita.

Reverente, commossa una vera fiumana di popolo ne accompagnò a Napoli settimane or sono la salma, spettacolo nuovo, circondando quasi la bara di bandiere ed al suono dell'inno fatidico di Garibaldi.

Più che un funerale il suo, fu una vera apo-teosi, che la grande metropoli del Mezzogiorno, la quale sente oltremodo i palpiti della gratitudine, volle fare a chi nella sua terra di adozione aveva saputo con le sue virtù potentemente conquistare l'anima collettiva, che difficilmente si sbaglia nei suoi estremi giudizi. E ben volle darlo solenne e lusinghiero, come a pochi, al nostro compianto collega.

Onore alla sua memoria! (*Applausi*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Come amico da molti anni e come comprovinciale di Tomaso Senise, mi associo, anche a nome del collega Mazziotti, alle splendide commemorazioni che furono pronunziate testè dal nostro Presidente e dai colleghi Bianchi e Mango. Dei meriti patriottici del Senise fu detto abbastanza, e non occorre aggiungere altre parole. Il collega Bianchi parlò anche e bellamente della sua opera di scienziato, d'insegnante e di presidente del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; io mi limiterò a proposito appunto del Consiglio superiore, ad accennare un episodio della sua vita che vale a lumeggiare la schiettezza e serietà del suo carattere, così come la sodezza della sua cultura. Il Senise aveva più volte preso la parola nella Camera dei deputati sopra argomenti relativi alla istruzione, e nei discorsi tenuti nel 1886 e 1890 aveva mostrato tendenze arditamente riformatrici circa l'ordinamento delle Università. Alcuni anni dopo, nel 1895, entrò come libero docente nel Consiglio superiore (il

primo forse dei liberi docenti in quel Consiglio). La sua nomina fu accolta con una certa diffidenza, perchè si sospettava in lui l'uomo innovatore ad ogni costo in un consesso, dove sedevano allora, per non parlare dei viventi, scienziati e professori illustri, quali Carducci, Ascoli, Brioschi, Cremona, Villari, Cannizzaro. Ebbene, la diffidenza non durò che brevi istanti, perchè nella collocazione ai lavori del Consiglio Senise seppe mostrare la sua perfetta preparazione scientifica e didattica, e la serenità e temperanza di giudizio e le belle qualità di animo che lo resero a tutti simpatico. Questi meriti lo designarono più tardi alla presidenza del Consiglio medesimo, che egli tenne così degnamente come i suoi predecessori.

Io mandò un reverente saluto alla memoria dell'amico e del conterraneo Tommaso Senise, ultimo forse di quella forte generazione, la quale si affermò potentemente nella mia provincia fin dai primi giorni dell'insurrezione garibaldina, e mi associo di gran cuore alle onoranze proposte per lui dal collega Bianchi. (*Approva-zioni*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Consenta il Senato che aggiunga poche parole a quelle nobilissime pronunciate testè dall'illustre nostro Presidente. Fui collega del Bozzolo per 36 anni, e lo ho potuto seguire fino dai primi anni della sua carriera che risalgono al milleottocentosettantatre, quando eravamo insieme nel rudimentale laboratorio d'istologia diretto da Giulio Bizzozero.

Egli si era data una cultura non superficiale di anatomia patologica, prima di diventare clinico, e di questa sua origine scientifica serbò le tracce durante tutta la sua carriera. La quale si svolse brillantemente, essendo il Bozzolo divenuto capo di una scuola che ha dato sei valenti professori di clinica alle Università italiane. Fu caratteristica del Bozzolo l'aver seguito costantemente e devotamente il progresso delle scienze mediche e di averle utilizzate nelle sue applicazioni. È a tale sua devozione che si deve la buona e proficua organizzazione del Laboratorio scientifico annesso alla sua clinica, al quale attesero valentissimi aiuti che hanno fatto onore alla clinica di Torino colle loro pubblicazioni e colle applicazioni dei metodi moderni nella microscopia e nella

chimica biologica. La produzione scientifica del Bozzolo ebbe costantemente carattere di serietà e di scrupolosa coscienza. Egli fu lontanissimo da tutto ciò che poteva aver l'aria di richiamo sulla sua persona, onde poté con tenacia serbare le sue convinzioni e le sue teorie, perchè basate sulla ricerca oggettiva metodica e serena. Il Bozzolo aveva aspetto distinto di vecchio gentiluomo, cortese nei modi, pieno di benevole attenzioni verso i colleghi che avessero ricorso all'arte sua.

Date queste belle qualità dell'animo, non è maraviglia che la sua dipartita avvenuta solo un mese prima di raggiungere i limiti d'età imposti dalla legge, abbia destato un larghissimo compianto sia fra i numerosi allievi che si apprestavano a fargli solenni onoranze di congedo dalla Università, sia nella massa del pubblico e nel municipio di Torino, presso il quale fu per nove anni assessore d'igiene.

Nel Consiglio provinciale di sanità, la sua parola era desiderata e ascoltata ogni volta che le condizioni della sanità pubblica lo richiedevano.

Porgo l'omaggio devoto al compianto compagno di studio e di lavoro, e prego l'illustrissimo signor Presidente a volere esprimere le condoglianze del Senato alla famiglia. (*Approvazioni*).

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ho commemorato il compianto amico comm. Barinetti alla Cassa di Risparmio in una delle ultime sedute. Qui mi associo di gran cuore alle belle e commosse parole dette dal nostro illustre Presidente alla memoria del compianto collega. La sua memoria vivrà perenne fra i colleghi del Senato, nella sua nativa Cremona, dove egli era Presidente del Consiglio provinciale, rieleto più volte anche dai diversi partiti che si succedettero in quella pubblica Amministrazione; sarà ricordato fra i colleghi della Cassa di Risparmio ove era membro assiduo e operosissimo del Comitato esecutivo e la sua memoria vivrà in quanti ebbero a conoscere l'animo suo buono e gentile. (*Bene*).

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Carretto.

DEL CARRETTO. Anzitutto mi associo alla nobilissima commemorazione di Tommaso Senise; nulla saprei aggiungere a quanto è stato detto su di lui. A me soltanto corre il debito di rilevare che in tutta la sua vita politica e amministrativa, pur militando in partito diverso dal mio, ebbi a notare sempre il suo fervore patriottico e il più grande senso di cavalleria politica conforme in ciò a tutte le sue altissime doti,

Mi consenta il Senato che aggiunga qualche breve parola per il Duca di Gualtieri, ricordato dal Presidente e dal collega Garofalo, profondo cultore di studi sociali, uomo di grande carattere e di altissima rettitudine. E mi consenta poi il Senato, che con animo profondamente addolorato di amico devoto ricordi pure il Principe di Sirignano che rappresentava a Napoli il polo verso cui volgevano tutte le tendenze e tutte le aspirazioni per tutto quanto potesse suonare decoro per la città e per la Patria. Fu amministratore del comune, fu a capo di grandi iniziative industriali e fu vero mecenate degli artisti. Raccolse sempre in tutta la sua vita tutti i palpiti dell'anima meridionale, fu un'alta affermazione di sentimento e di mentalità proteiformi, vibranti sempre nobilmente per quanto suonasse omaggio alla Patria e decoro alla città.

La città di Napoli ha perduto in questi giorni nei tre nostri colleghi, tre suoi amati ed illustri figli. Pregherei il Presidente ed il Senato di mandare alla città il compianto unanime, che parte dal Senato, in omaggio alle tre degne memorie di uomini che furono tutti e tre complete e nobili affermazioni del sentimento d'italianità più puro e di devozione illimitata alla Patria. (*Approvazioni*).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. I nomi dei perduti che oggi sono stati commemorati in quest'alta Assemblea, ed il loro grande valore, conferiscono maggiore mestizia alla solennità che si celebra. Il Governo si associa con fervido sentimento agli elogi ed ai rimpianti che sono stati manifestati con tanta eloquenza e con tanta autorità dal Presidente e dagli onorevoli senatori che hanno finora parlato, in omaggio alla memoria di Carlo Francesco Gabba, di Tommaso Senise, di

Camillo Bozzolo, di Alfonso Barinetti, del principe di Sirignano e del duca Avarna di Gualtieri.

Le commemorazioni di questi illustri e rimpianti colleghi sono state così alte, così degne, che l'aggiungere parola sarebbe ormai ripetizione superflua della giusta affermazione dei loro meriti civili e patriottici, della dottrina, delle benemeritenze di opere e di pensiero, abusando di un tempo che al Senato è prezioso.

Mi sia permesso, nondimeno, di dare sfogo alla commozione dell'animo rammentando l'affetto vivissimo e la stima incancellabile che mi legavano a due dei colleghi ora scomparsi, a Carlo Francesco Gabba e a Tommaso Senise, dei quali fui collega nelle università di Pisa e di Napoli. A Tommaso Senise fui pure collega nel Consiglio superiore dell'Istruzione. Con Carlo Francesco Gabba ebbi inoltre quasi trentennale comunanza di lavoro nella direzione della più grande rivista giudiziaria italiana. Di Tommaso Senise fu detto quanto impareggiabili fossero le doti di patriottismo, di bontà d'animo, di sapienza, di serena equanimità che lo rendevano da tutti amato e stimato. Di Carlo Francesco Gabba fu celebrata l'alta dottrina, oltre che dal nostro onorevole Presidente, da colleghi illustri, i quali ebbero con lui comunanza di studi e di insegnamento nell'università di Pisa. Perciò io mi riporto alle degne manifestazioni di elogio che alla sua memoria furono tributate. Rammento anch'io che in Carlo Francesco Gabba furono sempre vive tre grandi idealità: la famiglia, lo studio, la cattedra. E mi piace rinnovare il ricordo dell'entusiasmo che egli professò per l'insegnamento. Carlo Francesco Gabba era nato veramente per essere insegnante; era il maestro nella più vera ed alta espressione. Giovanissimo egli salì agli onori della cattedra universitaria, e la tenne con entusiasmo sempre giovanile, sempre egualmente vivo e fervido dal primo giorno fino a quello in cui l'età, — più che ottantenne — gli suggerì d'abbandonarla; ciò rende veramente ammirabile la sua figura di maestro. Egli tenne la cattedra, ripeto, con fervore e con devozione impareggiabili. Fu professore di filosofia del diritto, di diritto civile, di diritto romano, di diritto internazionale, di sociologia. E in tutti questi insegnamenti portò eguale profondità di studio, eguale profondità

di dottrina, eguale fervore di attività didattica.

La sua attività di maestro era insuperabile: ricordo che un anno a Pisa insegnò diritto civile, filosofia del diritto e diritto internazionale; contemporaneamente era insegnante all'Istituto di scienze sociali di Firenze, di diritto internazionale e di sociologia. Ebbene, questo pondo di lezioni, per altri gravissimo, era per lui lieve: egli non mancò mai a una sola delle lezioni che doveva fare a Pisa e che doveva fare a Firenze, e saliva la cattedra per ciascuna lezione come sarebbe andato a una festa, con la stessa giovanile freschezza, e faceva la lezione con lo stesso vigore come se quella fosse l'unica sua lezione. Così egli avvinceva al suo insegnamento l'ammirazione e l'affetto degli studenti che accorrevano a udire la sua parola di sapere con zelo instancabile pari a quello del maestro. Affezionato alla cattedra, quantunque la deliberazione del Consiglio superiore al raggiungimento del limite di età, l'avesse frantumato dal collocamento a riposo, egli dichiarò che avrebbe continuato nell'insegnamento, solamente finché le forze gli avessero permesso di mantenere le sue lezioni all'altezza raggiunta e conservata mirabilmente per circa mezzo secolo.

Infatti, quando sentì affievolirsi la fibra, abbandonò volontariamente la cattedra, e premure di colleghi e discepoli non valsero a distoglierlo dal nobilmente maturato proposito. Ma lo affievolirsi delle forze fisiche non aveva spento in lui l'ardore per lo studio e l'energia del pensiero! Continuò infaticabile nel suo romitaggio di Lodi a studiare e a lavorare; nell'estate scorsa, quando il Senato discusse la legge sulla capacità giuridica della donna, egli mi scriveva lamentandosi che le sue condizioni fisiche non gli permettessero di partecipare ad una discussione nella quale, come giustamente rammentava, i suoi studi e le pubblicazioni sue gli avrebbero dato motivo di portare un contributo senza dubbio assai prezioso.

E ancora nelle ultime settimane della sua vita stava meditando la ristampa definitiva di quell'opera magistrale che fu rammentata, « *La teoria della retroattività delle leggi* », opera rimasta testo fondamentale di dottrina in questo argomento così importante, che sta alla base del diritto privato come del diritto pubblico.

Alla memoria di tutti gli scomparsi senatori il Governo manda un tributo di omaggio e di venerazione, associandosi alle proposte per manifestare voti di condoglianza, che prego siano espressi anche in nome del Governo, alle famiglie degli estinti e alle città che diedero loro i natali, o che si onorarono di avere come cittadini loro questi illustri nostri colleghi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò premura di dare esecuzione alle varie proposte che sono state fatte.

Dimissioni dei senatori questori.

PRESIDENTE. Ieri in fine di seduta pervennero due lettere dei questori Presbitero e Rossi, i quali dichiaravano di presentare le loro dimissioni in seguito alla deliberazione presa dal Senato nella seduta segreta.

È da poco tempo che io ho l'alto onore di tenere la presidenza del Senato, ma questo breve trascorso di tempo è stato per me più che sufficiente per apprezzare al suo giusto valore la collaborazione dei questori Presbitero e Rossi, che tanto zelo e tanta assiduità pongono nell'adempimento del loro Ufficio. (*Benissimo*).

Pertanto io rivolsi loro viva premura perchè desistessero dal proposito manifestato, e ritengo che se alle premure mie il Senato vorrà aggiungere l'altra autorevole del suo voto (*approvazioni vivissime*), così vivo è in essi il sentimento del dovere, che mi pare impossibile che non consentano a conservare l'Ufficio che fino ad ora hanno tanto degnamente tenuto. (*Benissimo, approvazioni, applausi*).

Pongo ai voti la proposta di non accettare le dimissioni. Chi approva questa mia proposta è pregato di alzarsi.

Il Senato alla unanimità non accetta le dimissioni. (*Applausi*)

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Sono spiacente che una mia proposta abbia avuto una erronea interpretazione: sarebbe bastato che i questori avessero accennato che nel rigetto del mio emendamento ponevano la questione di fiducia per indurmi a desistervi, in considerazione della stima che ho per i senatori questori. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Mi affretterò a dar notizia ai senatori questori del voto del Senato.

Presentazione di relazioni.

MORRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morrone della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

TASSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tassoni della presentazione di questa relazione che verrà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Rinvio dello svolgimento dell'interrogazione dei senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto al ministro delle colonie « per conoscere quali affidamenti egli possa dare in merito alla notizia della scoperta di vasti giacimenti fosfatici in Cirenaica ».

L'onorevole Presidente del Consiglio prega che quest'interrogazione sia posta all'ordine del giorno di dopo domani, affinché possa intervenire per rispondere il sottosegretario di Stato per le colonie. Ove gli interroganti non facciano obiezioni e non siano mosse osservazioni da altri onorevoli senatori, verrà così stabilito. L'interrogazione sarà svolta al principio della seduta di dopodomani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova ». (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624 portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 624 col quale furono approvati i contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il Cimitero di Staglieno in Genova.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvati i contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
MEDA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Amero d'Aste.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Non ho se non da proporre l'approvazione del disegno di legge, come ho detto nella mia relazione; ciò essendo tanto nell'interesse dello Stato come nell'interesse del Municipio di Genova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (N. 22).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 26 gennaio 1919, n. 123, portante la sostituzione degli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1918, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni disponibili, il cui valore di stima non superi le lire 10,000.

Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale il ministro delle finanze può disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di lire 100,000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 50,000 dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

Art. 12.

L'Amministrazione demaniale, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzata a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250,000.

È pure autorizzata, sentito il Consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 100,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

MEDA

VILLA.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può che raccomandare vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge. Esso rimuove parecchie difficoltà ed elimina inconvenienti che si erano presentati nell'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. Trattasi di piccoli ritocchi alla legge generale e specialmente a due articoli, nei quali le maggiori facoltà date al ministro sono bilanciate dalla garanzia del parere del Consiglio di Stato per cui l'opportunità dell'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo, del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città » (N. 39).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso del comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città ».

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, n. 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'Autorità a noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 523 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1910, n. 186) colla quale fu approvato il compromesso concordato tra l'Amministrazione militare ed il Comune di Savona per la sistema-

zione dei diversi servizi militari alloggiati in detta città, autorizzando la vendita al Comune medesimo di alcuni immobili demaniali militari;

Riconosciuta la necessità e la convenienza, in ispecie per le sopravvenute attuali eccezionali circostanze create dallo stato di guerra, di apportare al detto compromesso le modificazioni che sono state concretate nella bozza del nuovo compromesso accettato dal Consiglio Comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo;

Ritenuta l'urgenza di definire la questione, già pendente da qualche tempo, relativa alla sistemazione dei diversi servizi militari in Savona, rendendo pienamente validi gli obblighi che quel Comune assume in virtù del nuovo compromesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le armi e munizioni di concerto col ministro della guerra e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al testo del compromesso, approvato colla legge 17 luglio 1910, n. 523, per la vendita al comune di Savona dell'immobile denominato ex fortezza « Priamar » e del fabbricato della caserma denominato « Umberto I » e per la restituzione al Comune medesimo dello stabile della caserma comunale « Agostino Ricci » già da esso ceduta in uso gratuito per tempo indeterminato, ricevendo l'Amministrazione militare in permuta un appezzamento di terreno della piazza d'Armi, oltre un corrispettivo in contanti di lire 350,000, è sostituito il testo del nuovo compromesso accettato dal Consiglio Comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO
ZUPELLI
MEDA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GARRONI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRONI, *ff. di relatore*. Questo disegno di legge riguarda una convenzione approvata fin dal 1915 fra il Governo e il Municipio di Savona. Successivamente tale convenzione fu modificata stabilendosi delle nuove condizioni che sono ritenute pienamente accettabili. L'Ufficio centrale non può quindi che raccomandare vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto
di tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro delle finanze se è disposto a sostenere la discussione del disegno di legge iscritto al numero 1 dell'ordine del giorno, in sostituzione del suo collega ministro del tesoro.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Sono pronto a sostenere questa discussione.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 » (N. 6).

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'art. 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445 venne esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito per i comuni della Basilicata con l'art. 19 di detta legge per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) Decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, col quale venne prorogato al 30 giugno 1919 tanto per i comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria, il detto termine del 30 luglio 1918;

c) Decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920.

ALLEGATO 1.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1918, n. 445, che dichiarano applicabile il beneficio dell'assunzione a totale carico dello Stato della metà della quota di ammortamento e degli interessi dei mutui che i comuni della Calabria e della Basilicata contraggono per le opere di provvista d'acqua potabile, quando le opere stesse siano iniziate e compite entro il decennio dalla pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la Calabria e della legge 9 luglio 1908, n. 445, per la Basilicata;

Ritenuto che difficoltà di ordine generale, non imputabili ai comuni, hanno spesso impedito ed impediscono di iniziare e compiere i lavori entro i termini come sopra assegnati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1920

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito per i comuni della Basilicata con l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in sostituzione di quella del 27 giugno 1916, stabilito per i comuni della Calabria dal capoverso dell'art. 41 della stessa legge.

I benefici contemplati nella legge medesima saranno applicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista d'acqua potabile, per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del Ministero dell'interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore col concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo i lavori non siano stati compiuti o iniziati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
ORLANDO
CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

ALLEGATO 2.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1916, n. 837, col quale fu esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918 fissato per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, stabilendosi che i benefici contemplati in detta legge saranno ap-

plicabili per i comuni della Basilicata e della Calabria alle opere di provvista di acqua potabile, per le quali entro il 30 luglio 1918 sia con decreto del ministro dell'interno approvato il progetto e autorizzato il mutuo di favore con concorso dello Stato, ancorchè entro lo stesso tempo non siano compiuti e iniziati i lavori;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 30 giugno 1910 le anzidette disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, è prorogato fino al 30 giugno 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
NITTI.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

ALLEGATO 3.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 19 e 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'articolo 13 della nuova legge 25 giugno 1911, n. 586, concedenti age-

volazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per le opere di provvista di acqua potabile ;

Veduti i Nostri decreti 29 giugno 1916, n. 837 e 26 maggio 1918, n. 782, in virtù dei quali i termini fissati ai citati articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, numero 445 vennero successivamente unificati e prorogati al 30 giugno 1919;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora tale termine al 30 giugno 1920 ;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837 e già protratto al 30 giugno 1919, con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, è prorogato al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI

SCHANZER.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, la discussione è chiusa; l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario » (N. 12).

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189 che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di rendere unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario facendolo coincidere col principio dell'anno solare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 30 marzo 1916, n. 356, riguardante le ferie giudiziarie, è sostituito il seguente:

« L'anno giudiziario comincia al 1° gennaio
« di ciascun anno.

« Nella prima udienza di gennaio ha luogo
« l'assemblea delle Corti di cassazione e delle
« Corti di appello per la lettura del R. decreto
« che compone le sezioni delle Corti medesime
« e dei tribunali e la relazione di cui all'art. 150
« della legge sull'ordinamento giudiziario ».

Art. 2.

L'anno giudiziario cominciato al 5 novembre 1916, avrà termine il 31 dicembre 1917.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Stato sia inserito nella raccolta

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1920

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 24 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
SACCHI.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del 2° e 4° mandamento di Messina » (N. 34).

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e del quarto mandamento di Messina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo e quarto mandamento di Messina sono fusi in uno solo, che prende il nome di secondo mandamento. La pretura di questo ha giurisdizione su tutto il territorio che finora apparteneva al secondo ed al quarto mandamento.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto-legge ed a stabilire la data a partire dalla quale comincerà a funzionare la nuova pretura risultante dalla fusione di quelle del secondo e del quarto mandamento di Messina. Fino al sopraggiungere di essa, tutti gli affari di competenza delle preture del secondo e quarto mandamento, saranno trattati da ciascuno dei detti uffici, secondo l'attuale loro circoscrizione territoriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
SACCHI.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919 n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra » (N. 18-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919 n. 1357, contenente degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra ».

PRESIDENTE. Interrogo il ministro guardasigilli per sapere se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra, con le modificazioni seguenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e do facoltà di parlare al senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi. Io riconosco e apprezzo il sentimento che mosse il ministro guardasigilli nel dettare il decreto 31 luglio 1919 a tutela degli orfani di guerra, come riconosco e apprezzo il sentimento dell'Ufficio centrale che dette franca adesione a questo decreto. Ma se devo esprimere nettamente il mio pensiero, io credo che in questo provvedimento il sentimento ha forse sorpassato la ragione, e ne è venuto fuori un istituto che si presenta deformato rispetto all'adozione del diritto comune, senza, a mio parere, una vera e sicura necessità.

Innanzitutto consento nel rilievo preliminare dell'Ufficio centrale circa la non opportunità di un provvedimento così grave per atto del potere esecutivo. E difatti nei mesi estivi dell'anno scorso si poteva bene presentare al Parlamento l'analogo progetto, e si sarebbe trovato il modo di discuterlo con quella sollecitudine che il Parlamento ha sempre dimostrato per i provvedimenti di assistenza agli orfani di guerra. Io non vedo quale necessità impellente può avere indotto il Ministero a provvedere per decreto intorno ad un istituto che tocca intimamente il diritto di famiglia. Sono passati ben otto mesi dal giorno che il decreto è in piena attuazione, e non so quale effetto pratico in questo tempo esso abbia recato. Vorrei chiedere al presidente del Comitato nazionale e al ministro qualche informazione statistica, ma purtroppo temo che la statistica non ci fornirà la prova della urgenza del decreto.

Ma lasciando stare questo rilievo preliminare, e passando al contenuto del decreto-legge, farò alcune osservazioni.

L'istituto dell'adozione per gli orfani di guerra così com'è regolato nel decreto, presenta due gravi deroghe al diritto comune; e cioè, l'una in quanto permette l'adozione di un minorenni senza limite d'età, l'altra consistente nella revocabilità dell'adozione.

Il senatore Polacco nella sua dotta relazione osserva, come nei codici italiani anteriori al codice attuale, l'adozione non riconosceva il limite d'età, ad eccezione del codice albertino, il quale attenuando un po' la disposizione del codice francese, richiedeva come condizione per l'adottando l'età minima di 18 anni. E il codice civile nostro ha seguito il codice albertino, e con ragione. Si consideri, o signori, il motivo pel quale la legge francese non ammette l'adozione se non nei maggiorenni. Quel codice che riconosce altamente la personalità e libertà individuale, non consente che si possa modificare lo stato civile e familiare di una persona senza il proprio consenso serio e cosciente. Perciò esige che l'adottando abbia raggiunta la maggiore età. Alla stessa ragione, pur abbassando alquanto l'età necessaria, s'ispirano i codici albertino e italiano.

Se noi diamo di frego a siffatta condizione, e permettiamo che si possa adottare un fanciullo incapace di consenso, ci avviciniamo quasi quasi a quei tempi remoti, quando il matrimonio si concepiva come un atto di compra, e il padre o fratello disponeva della mano della figlia o sorella senza il consenso di lei, e quando il genitore poteva offrire il proprio figliuolo sull'altare per destinarlo alla vita monastica. Qualche ultimo residuo di questi antichi istituti fu spazzato dalla rivoluzione francese, e quindi dalle leggi moderne che ne accolsero i postulati.

È vero che per ovviare all'inconveniente dell'adozione di un fanciullo inconsapevole si ammette come correttivo la revocabilità di essa. Ma questo rimedio non è esso stesso scevro di inconvenienti. Difatti a prescindere dal fatto che un'adozione revocabile è contraria alla nostra tradizione legislativa, essa perde in gran parte il suo valore etico, e diventa un rapporto contrattuale; non più dunque una *imitatio naturae* generatrice di rapporti duraturi come quelli familiari, ma un vincolo che si può sciogliere durante la vita.

La revoca viene come un colpo improvviso.

L'articolo 7 del progetto dice: « Nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge (cioè nei casi di abuso della patria potestà o tutela secondo la legge per la protezione degli orfani) si può far luogo a provvedimenti contro il genitore e il tutore, il comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, o su proposta del medesimo, può chiedere alla corte di appello la revoca dell'adozione, provvedendo per la tutela dell'orfano nei modi ordinari ».

Questo è l'unico articolo che parla della revoca dell'adozione, e non mi pare ch'essa sia circondata di sufficienti cautele per evitare possibilmente un giudizio infondato. L'unica garanzia consiste nell'intervento del comitato provinciale e del giudice delle tutele; ma non basta. Occorrerebbe sentire anche l'adottato quando sia in grado di manifestare il suo parere; tanto più che si può presumere che l'azione di revoca sia promossa dopo parecchi anni dall'adozione.

Inoltre nel detto articolo si tace circa la procedura da seguire nel giudizio di revocazione e secondo me converrebbe colmare questa lacuna con garanzie speciali. Mentre si abbonda nelle cautele e formalità per costituire il vincolo di adozione, nulla di speciale si stabilisce pel suo scioglimento: si lascia troppo al potere discrezionale del giudice.

Il relatore nel suo acume giuridico e nella lucidità del suo pensiero fa alcuni rilievi sopra singoli articoli, ma si arresta di fronte al problema fondamentale, perchè egli e i suoi colleghi dell'Ufficio centrale sono convinti della utilità dell'istituto.

All'articolo 5, per rimediare in qualche modo alla mancanza di consenso da parte dell'adottando, l'Ufficio centrale propone, in conformità ad altre disposizioni analoghe del codice civile, che l'adottando debba essere sentito quando abbia compiuto il decimo anno. Sta bene: ma come garanzia per l'adozione è insufficiente. Quale fondamento di serietà si può attribuire al parere di un fanciullo, indotto a pronunciarsi pel sì o pel no dalle impressioni del momento, dalle carezze e dagli adescamenti di un individuo, ovvero dall'avversione e antipatia fugace? Anzi la disposizione d'animo momentanea dell'adottando, non consapevole dell'importanza e gravità dell'atto, può riuscire talora pericolosa e indurre in errore il magistrato.

Un'ultima osservazione farò rispetto all'articolo 8. Questo articolo contiene una innovazione insolita. Egli pone accanto agli orfani di guerra, e li tratta alla stessa stregua circa l'adozione, tutti i trovatelli nati nel periodo della guerra e non compresi nell'art. 3 (che per sé è già largo) della legge 18 luglio 1917). Il supposto da cui si muove è, che cotesti trovatelli siano in massima parte procreati da militari, altrimenti non vi sarebbe ragione per un provvedimento così eccezionale.

Ma in verità il supposto mi sembra molto arrischiato, quando lo si estenda a tutto il territorio del Regno, dalla Sicilia alla valle d'Aosta. E giustamente il relatore fa delle riserve sull'attendibilità di siffatta presunzione, pur accettando l'inclusione per altre considerazioni. Ad ogni modo, se si approva l'articolo, converrebbe precisar meglio il *dies a quo* del periodo della guerra, potendo esso cominciare sia dall'agosto 1914, quando allo scoppiare della guerra europea cominciarono i nostri movimenti militari, sia dal maggio dell'anno successivo, che segna l'entrata dell'Italia in guerra.

Potrei dire qualcos'altro, ma me ne astengo per non abusare della benevolenza del Senato. Occorrendo, riprenderò la parola nella discussione degli articoli.

Questi sono i dubbi che mi rendono esitante all'approvazione del decreto-legge. Se dalla discussione mi saranno dileguati, io sarò ben lieto di potere col mio modesto voto contribuire a rafforzare quella protezione ed assistenza verso gli orfani di guerra che fu solennemente assunta dallo Stato. (*Vive approvazioni*).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ho chiesto di parlare per esprimere il mio opinamento, non conforme a quello dell'illustre collega Del Giudice, in ordine ad un appunto da lui mosso al disegno di legge come l'Ufficio centrale lo presenta al Senato. Secondo l'Ufficio centrale quello che diverrebbe l'articolo 4 impone che nei casi di adozione previsti da questa legge, venga sentito il minore adottando, quando egli abbia compiuta l'età di dieci anni.

L'onorevole Del Giudice crede che questa disposizione non corrisponda ai fini per cui verrebbe dettata, perchè egli diffida, e giustamente diffida, dell'inclinazione che un bambino decenne possa mostrare verso persone che, con alletta-

menti superficiali, abbiano saputo sedurne l'anima fanciullesca. Ma questa diffidenza sarebbe giustificata agli effetti della legge, se si dicesse che, dato il consenso dall'orfano minore od anche dal non orfano, insomma dall'adottando, si debba senz'altro procedere all'adozione: invece noi vediamo che il disegno di legge circonda il provvedimento dell'adozione di quelle medesime cautele di cui lo circonda il Codice civile ed anche di altre eventualmente maggiori. A buon conto se si tratta di un figlio soggetto a patria potestà, dovrà esservi il consenso del genitore che questa patria potestà esercita; e se si tratta di orfani vi sono organi appositi che già funzionano e che debbono intervenire; ed allora sentire il minore, ancorchè in età puerile, non è altro se non una maggiore cautela a cui la legge vorrebbe informarsi, perchè non siano per avventura violentate certe istintive, ma pur legittime ripugnanze, che nell'animo del bambino possono essere sorte.

Nello stesso modo che il vigente Codice civile vuole che il minore soggetto a tutela, quando abbia compiuto dieci anni, sia sentito ognora che si tratti di decidere il suo futuro avviamento ad una professione, ad un'arte, ad una carriera, è lecito dire che le stesse inclinazioni debbano essere valutate quando si tratti di concederlo o no in adozione. Anche un ragazzo di dieci anni soggetto a tutela, trattandosi della professione a cui debba incamminarsi, potrà essere sedotto da miraggi assolutamente estranei a quelli che siano i suoi veri interessi e le sue vere attitudini, ed il consiglio di famiglia in questo caso non ne terrà conto: ma sarà opportuno sentire la voce di lui che qualche volta, tanto più in un paese di precoce sviluppo e discernimento com'è l'Italia, può non essere del tutto sprovvista di un ragionevole fondamento. Se il ragazzo dirà di sì, unicamente per avere ricevuto dei confetti, vi sarà chi penserà ad esaminare la cosa sotto un altro punto di vista; ma la disposizione introdotta dall'Ufficio centrale, se non m'inganno, non è fatta tanto per concedere l'adozione nei casi in cui è il bambino che la vuole, quanto per rifiutarla, qualche volta in base all'esame delle preferenze, delle affettività e delle ripugnanze del bambino medesimo, che pure avendo una ragione d'essere, abbiano potuto sfuggire all'attenzione vigile degli altri organi destinati

ad interloquire nella materia. Non vedo quindi nessuno dei pericoli che l'onorevole senatore Del Giudice accennava, vedo invece nella proposta dell'Ufficio centrale una provvida sanzione la quale potrà impedire che un giorno colui che non abbia trovato in seno alla famiglia adottiva quello che aveva il diritto di aspettarsi, non debba rimpiangere che la sua nascente ragionevolezza non sia stata opportunamente interrogata. Credo quindi che questa disposizione meriti di essere conservata e per parte mia dichiaro che la voterò. (*Approvazioni*).

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Ringrazio vivamente l'illustre collega Del Giudice per l'esame minuto che egli ha fatto di questa legge, mostrando come anch'egli ci si sia appassionato, portandovi quel vigore di critica che è proprio a lui in tutti i suoi studi. Egli ha usato però una espressione che forse ha ecceduto il suo pensiero, lamentando che nel caso nostro il sentimento abbia sorpassato la ragione. Una cosa sola gli possiamo concedere, ed è che l'Ufficio centrale senza perdere per questo la sua serenità di giudizio, ha portato molto sentimento e molto amore nello studio di questa legge, per la natura sua; siamo di fronte ad uno di quei disegni di legge, onorevoli colleghi, che fanno vibrare le corde più intime dei cuori nostri, perchè riguarda la tutela e l'assistenza di quella infanzia infelice e gloriosa ad un tempo per l'aureola che le deriva dall'olocausto che di sé fecero i genitori alla patria. (*Benissimo*).

Ebbene, noi non abbiamo fatto che secondare il pensiero altissimo del ministro, di integrare con questo provvedimento relativo all'adozione, non senza modificare qua e là il disegno ministeriale, di integrare, diceva, la provvida legge del 1917, che, nell'intento di giovare il più possibile agli orfani della guerra, ha in molte più parti, e ben più profondamente vulnerato il Codice civile di quel che non si faccia col presente decreto.

Noi ci troviamo dinanzi ad un assieme di disposizioni con le quali s'intende appunto di completare l'assistenza e le cure di cui si vogliono circondati costoro che ben furono detti i pupilli della nazione. Ed io spero che l'onorevole Guardasigilli, compreso di questo amore

col quale nei limiti delle nostre forze noi abbiamo studiato e cercato di modificare il disegno di legge, consentirà che la discussione segua sullo schema proposto dall'Ufficio centrale ed aderirà a quelle poche modificazioni che esso ha creduto di apportarvi e che sono tali del resto da non alterare nè il profilo giuridico, nè l'intento altamente filantropico, che il decreto da convertirsi in legge si è proposto.

Io non mi fermo troppo sul primo punto su cui il senatore Del Giudice si è mostrato con noi consenziente, cioè sul rilievo circa la non urgenza assoluta di disporre in materia mediante decreto-legge. Egli sa bene che io non sono certo troppo tenero di questo sistema dei decreti-legge. Ho sostenuto una lunga lotta in una recente occasione (si discuteva delle derivazioni di acque per uso pubblico) per dimostrare i danni dell'odierna soverchia facilità con cui il potere esecutivo ricorre ai decreti-legge. Tuttavia nel caso presente su tutto questo non ho fatto nel principio della relazione dell'Ufficio centrale che un cenno fugace, una tenue riserva, perchè si è dovuto nel tempo stesso constatare che questo decreto emanato il 31 di luglio, il 9 agosto era già davanti al Parlamento per la sua conversione in legge e con grande sollecitudine venne portato poi alla nostra discussione, tanto da far sorgere perfino il dubbio, nell'animo del senatore Del Giudice che in questo spazio di tempo vi sia stato un numero abbastanza rilevante di persone che si siano valse delle nuove disposizioni.

Entro nell'esame delle osservazioni di merito fatte dall'illustre collega. Due deroghe gravi, egli dice, si contengono in questo decreto-legge, alle disposizioni del diritto comune, del codice civile. Cominciando dalla prima, che riguarda l'età consentita per l'adozione, egli dice che il relatore è passato sopra a questa modificazione. No, no; non ci siamo passati sopra, ci siamo invece indugiati sopra di essa, ma nell'indirizzo diametralmente opposto a quello del collega, cioè plaudendo a questa innovazione, perchè noi ci siamo preoccupati di due ordini di considerazioni. Anzitutto del fatto che questa modificazione era reclamata, come osserva la relazione del ministro, da una quantità di filantropi ansiosi di ridonare cure materne e paterne a tanti derelitti, infelici orfani di guerra, perchè in questo senso si era pronunciato il Comitato

delle madri dei combattenti, perchè in questo senso (io ho aggiunto, in quanto che non ne aveva trovato cenno nella relazione ministeriale), in questo senso abbiamo avuto un voto formale di quel Comitato centrale per l'assistenza degli orfani di guerra, che è oggi presieduto dall'eminentemente collega nostro onorevole Bergamasco. Questo Comitato nazionale per gli orfani di guerra emise appunto un bellissimo voto formale perchè in questa parte si modificasse il Codice civile, credendo che si sarebbe provveduto così ai sentimenti pietosi di tante nobili anime che avrebbero voluto accogliere quale figlio in seno alla loro famiglia taluno di questi pupilli della Nazione. E oltre il fatto concreto che mi pare abbia notevole valore, della domanda venuta particolarmente da questo organo a diuturno contatto colle persone nel cui vantaggio il provvedimento s'intende adottare, noi dell'Ufficio centrale, lungi dal passar sopra a questa modificazione, abbiamo avuto cura di rilevare (ecco il secondo ordine di considerazioni) che si trattava infine di tornare ad un principio dominante in Italia, eccezion fatta pel solo Codice albertino, in tutte le regioni ove imperavano altre leggi ed altri codici prima della unificazione legislativa, sicchè lungi dal plaudire al Codice albertino, era a deplorare ch'esso in questa parte abbia seguito troppo pedissequamente il Codice francese, una legge dunque non nostrana, apportandovi solo una modesta modificazione cioè autorizzando l'adozione del diciottenne anzichè richiedere, come il diritto francese, il ventunesimo anno.

Ma poi l'illustre collega ha dimenticato di accennare a quello che metto in rilievo nella relazione, cioè che nello stesso diritto francese, accanto all'adozione, la quale non si consente che in riguardo ai maggiorenni, c'è la tutela officiosa la quale è un prodromo dell'adozione, ne è l'esordio normale; cioè si consente d'assumere nelle proprie famiglie e di largire cure anche a chi non abbia raggiunto (limite che anzi non deve essere sorpassato) il quindicesimo anno. E quando ci sia per il corso di 5 anni questa serie di cure, si abbreviano e si facilitano le pratiche per l'adozione di cui questa tutela officiosa, che si rivolge a persone che non devono aver superato il quindicesimo anno, non è pertanto che il preludio e per la quale il consenso è dato a nome del fanciullo dai ge-

nitori di lui, o, in loro difetto, dal consiglio di famiglia.

Anche questo mi pare abbia la sua notevole importanza. Una volta che di fronte alla dominante corrente legislativa nostrana, la quale aveva l'unica eccezione nel Codice albertino, si invoca l'esempio del Codice francese, bisogna almeno esporlo in tutte le sue parti, e non dimenticare questo rilevantissimo temperamento ch'esso medesimo apportò al rigore del non potersi adottare chi non sia maggiorenne.

E poi se ho da spingere lo sguardo anche fuori dei confini d'Italia, persuaso che non siamo noi i soli che abbiano bene legiferato col Codice del 65, vedo allora legislazioni del tipo più diverso, remote di tempo come il Codice prussiano e più vicine a noi come i codici germanico, spagnuolo e svizzero, le quali tutte ammettono l'adozione senza richiedere alcun limite di età nell'adottando, e con ciò facendo ragione ad un sentimento naturale dell'animo umano.

È naturale infatti che chi è attratto, e vuol convergere sollecitudine paterna verso taluno di questi infelici, non cominci a desiderarlo quand'esso abbia compiuti i 18 anni, e sia ormai nel fiore della giovinezza, ma pensi piuttosto a venire in aiuto di teneri bimbi che la guerra privò delle cure dei genitori naturali; è verso questi che più direttamente potrà rivolgersi il sentimento pietoso di chi intenda adottarli.

Diamo dunque modo a loro di soddisfare questo sentimento. Perchè, onorevoli colleghi, non dobbiamo perder di vista che non siamo di fronte ad un provvedimento col quale modificare per tutti il Codice civile, ma che si tratta di introdurre una delle tante possibili agevolazioni (e ripeto che questa è minima rispetto a quelle già sancite nella legge del 1917) a favore di questa particolare categoria di persone che intendiamo circondare di tutto il nostro affetto, di tutte le nostre provvide cure.

DEL GIUDICE. Avrà una lunga durata!

POLACCO. Pensi poi l'onorevole contraddittore che egli si è lasciato trasportare un po' troppo dalla foga del suo dire e dal suo coltissimo ingegno, quando il provvedimento in questione ha voluto mettere alla stessa stregua di quelli che un tempo si adopravano disponendo del matrimonio di questi ragazzi, o con-

sacrandoli religiosamente anche contro la loro volontà.

C'è un abisso fra l'un caso e l'altro. Non dimentichiamo che secondo la legislazione nostra, anche avvenuta l'adozione, la patria potestà rimane sempre presso i genitori naturali, non passa all'adottante. Non dimentichiamo che l'adottato rimane nella famiglia naturale e non si trasporta nella famiglia del genitore adottivo. Ricordiamo che l'adozione non induce alcun rapporto di parentela fra l'adottante e la famiglia dell'adottato e viceversa. Dal rapporto in questione dunque scaturiscono effetti di ben diversa portata da quelli che toccano il matrimonio o la consacrazione per tutta la vita di un povero fanciullo che non ha avuto modo di manifestare la propria volontà e di cui si dispone come fosse una *res* qualunque, anzichè una persona verso la cui autonomia e dignità si devono tutti i possibili riguardi. L'essenziale è che opportune cautele si dispongano per l'adozione di questi fanciulli ed esse nel decreto non mancano.

E vengo all'altro punto, quello della revocabilità.

Certo siamo stati noi i primi ad osservare nella nostra relazione quello che ha ripetuto oggi il collega Del Giudice, e cioè che questo principio della revocabilità dell'adozione entra come di straforo, che non c'è una parola nella relazione ministeriale la quale metta in rilievo l'importanza del principio nuovo che con la revocabilità si andava ad introdurre nella nostra legislazione.

Noi l'abbiamo avvertito, ed abbiamo aggiunto che facevamo tutte le riserve per il giorno in cui si dovesse metter mano realmente ad una riforma del Codice civile sull'intero istituto.

Mi perdoni il Senato se leggo il brano della relazione, nella quale ci siamo di ciò intrattenuti.

« Non siamo affatto contrari, vi si dice, a siffatto provvedimento. Ricordiamo anzi che più di una legislazione, anche per contrappeso all'ammissione dell'adozione senza consenso dell'adottando attesa la sua giovane età, ha stabilito come massima la revocabilità dell'atto. Ma da noi è questo un principio affatto nuovo, perchè il nostro legislatore ha ammesso la indissolubilità dell'adozione guardando in essa più che all'elemento contrattuale onde origina,

all'attinenza sua con lo stato civile delle persone. Era bene che questa avvertenza si facesse, perchè siamo in cospetto di una disposizione che rivoluziona il nostro sistema legislativo in argomento, donde l'opportunità di fare sin d'ora delle riserve per quando, fra i numerosi semi di novità giuridiche deposti nella legislazione di guerra, si dovrà fare opportuna discriminazione, cioè scernere gli spunti di riforme da generalizzare dalle eccezioni giustificate soltanto nel periodo anormale attraversato in questi ultimi anni ».

Dunque vede l'illustre senatore Del Giudice che siamo stati primi noi dell'Ufficio centrale a mettere le mani innanzi, e fare ogni riserva sulla bontà di questo principio che andrebbe profondamente vagliato e discusso se lo si volesse introdurre come norma generale nel regolare l'adozione. Ma torno a dire che qui si tratta di esaminare la cosa in « *subiecta materia* », in ordine allo spirito informatore di questa leggina integratrice di quella del 1917, cioè all'unico proposito di curare l'interesse di questi disgraziati orfani di guerra con uno special zelo e con un favore che possiamo non avere nei casi ordinari. E allora il ministro proponente quale pensiero ha avuto? Quando mi trovo nel caso di questi minorenni, che non hanno personalmente aderito, perchè non lo potevano per la loro tenera età, ove essi poi subiscano gravi danni materiali, o morali soprattutto, per la condotta del genitore adottante, ebbene non mi accontento, egli ha detto, di quei provvedimenti che deriverebbero dalla legge più volte citata del 1917, ma voglio completarli con questo ulteriore provvedimento. In circostanze simili sia dato, cioè, di rompere questo rapporto istituito fra adottante e adottato. E qui ho dovuto sorridere, e forse con me ha sorriso il collega Filomusi Guelfi, quando si è fatto passare noi per questa adesione data alla massima della revocabilità, quasi come fautori di quella corrente odierna che con tanta facilità si dispone alla dissoluzione di legami sacri di famiglia. Si è dimenticato che siamo impenitenti antidivorzisti entrambi e credo lo siano anche gli altri collegi dell'Ufficio centrale. È tutt'altro che per questa facilità, che noi non abbiamo trovato da incriminare questa parte del disegno di legge, sulla quale abbiamo fatta tuttavia le riserve che dissi pel caso si volesse introdurre tal principio nell'adozione comune:

Non si dimentichi che altro è il matrimonio, altro è un istituto come l'adozione, che è mera creazione del diritto positivo. Ricorderà benissimo il senatore Del Giudice che, quando si presentò il progetto del nostro Codice civile, il Pisanelli non aveva voluto accogliere questo istituto antico dell'adozione e fu solo il Senato che credette bene di riammetterlo nella nostra legislazione. Tutto questo comprova che siamo di fronte, non ad un istituto, come una volta si diceva, di diritto naturale ma ad un istituto di invenzione del diritto civile, il quale può bene, se decida di accoglierlo, plasmarlo come crede e darvi quella disciplina che reputi più consentanea alle condizioni particolari dell'epoca in cui si attua. Nè si può escludere *a priori* che le condizioni odierne, diverse da quelle del 1865, possano eventualmente, anche riformando l'intero istituto dell'adozione, consigliare questa revocabilità che non era stata ammessa allora.

Dovrei ora soffermarmi sull'insufficienza lamentata dall'amico Del Giudice, di quell'articolo aggiunto al disegno dall'Ufficio centrale, articolo che fa obbligo di sentire il minorenne, di decidere sulla adottabilità sua o no, dato che egli abbia compiuto il decimo anno. Ma è stata così bene confutata l'osservazione del Del Giudice dall'illustre collega Bensa, che io non potrei non ripetere le sue parole. Egli ha messo in chiara luce che, ad onta delle cure del genitore esercente la patria potestà, del comitato provinciale e del giudice delle tutele, ad onta di tutto questo potrebbe darsi si facesse cosa contraria, deliberando la adozione, al sentimento di questo fanciullo che può avere certe istintive legittime ripugnanze, mosso da quell'intuito e quasi direi da quel fiuto psicologico finissimo, di cui parlo nella relazione e per effetto del quale ben di rado i fanciulli si ingannano nella loro propensione od avversione verso persone estranee, che forse cercherebbero di adescarli con le loro blandizie. Appunto per preservarsi dal pericolo di una adozione contraria e molte volte avvevata dal profetico sentimento di questi fanciulli, si è creduto opportuno di aggiungere questa disposizione; e così quando l'atto verrà, come deve venire secondo la disposizione del Codice civile, avanti alla Corte di appello, dalla quale dipende l'emettere il decreto che autorizza la adozione senza motivazione di sorta, la Corte di appello stessa

avrà in questo fatto dell' essersi sentito prima il minore e nella possibilità di riudirlo, una nuova difesa contro improvide adozioni.

Veniamo finalmente all' articolo 8. Anche qui debbo per la verità dichiarare di aver prevenuto l' illustre amico Del Giudice, scrivendo precisamente nella relazione dell' Ufficio centrale queste parole: « Non possiamo tacere che un senso di meraviglia ha destato a prima vista negli animi nostri la disposizione dell' articolo 8. Con essa le disposizioni fondamentali della presente legge sono estese ai trovatelli nati nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919 ». Porre sullo stesso livello degli orfani di guerra (già abbastanza largamente intesi secondo l' articolo 3 della legge 18 luglio 1917) questi infelici generati forse da gaudenti che proseguirono le loro tresche mentre i loro fratelli si immolavano per la patria lungi dalla donna e dalla prole adorata, pare che menomi quella speciale aureola onde si vollero circonferire i primi, con l' annotazione a margine del loro atto di nascita disposta dall' art. 4 della legge più volte citata. La relazione ministeriale, prendendoli in blocco, dice che fu la guerra a disseminarli nelle provincie italiane e che per molti di questi innocenti si può presumere che concorra in fatto la qualità di orfani di guerra pur mancando le condizioni del citato art. 4 della legge del 1917. Si parte dunque da una doppia presunzione: che quanti sono trovatelli nati nel detto periodo siano stati generati da un militare e che questo militare si sarebbe un giorno fatto conoscere sì da potersi ammettere quella constatazione di paternità che al solo effetto della tutela e assistenza degli orfani fu ammessa dal ricordato art. 3. Presunzioni in verità alquanto azzardate ».

Dunque noi stessi eravamo entrati in quell' ordine di considerazioni che oggi, certo meglio che con la mia modesta prosa, ha enunciato il collega Del Giudice. Ma poi che cosa abbiamo soggiunto? Che non ci sentivamo di fare opposizione a quell' articolo per ben altro riflesso, cioè per il suo uniformarsi ad un ordine di sentimenti indipendente dal caso degli orfani di guerra. Credo infatti che sia sentimento comune a tutti noi questo, di desiderare che la adottabilità di minorenni senza riguardo ad età, anche appena nati, diventi principio generale quando si tratti di miseri trovatelli. Oh

allora nessun ostacolo si opponga all' anima generosa che si fa innanzi e dice: anziché costui sia per tutta la vita figlio di nessuno, passi in società col mio nome che sono pronto a conferirgli. Ebbene nella disposizione dell' art. 8 qui introdotta ravvisiamo un primo spunto per la applicazione generale di questo umanitario principio e per questo gli abbiamo dato tutta la nostra adesione.

Onorevoli colleghi, ricordiamoci tutti con quale fervore di pietà e di patriottismo si è per ben due volte discussa e votata qui dentro la legge del 1917 di assistenza e di tutela degli orfani di guerra; ebbene io spero che con lo stesso sentimento voi vorrete dare il vostro assenso a questo che non è che il natural complemento. (*Applausi*).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, pochissime parole da parte mia, poichè nella breve per quanto dotta discussione generale è stata così valentemente sostenuta la difesa del disegno di legge dal relatore dell' Ufficio centrale, da non esservi quasi più bisogno che io mi adoperi per ribattere le obbiezioni che un solo, per quanto autorevole, senatore ha elevato contro il disegno di legge.

Siamo d' accordo con l' onorevole Del Giudice: l' istituto dell' adozione del codice civile ha una fisionomia e una funzione sociale diversa da quella che ha nel disegno di legge che sta adesso davanti al Senato.

Nel codice civile l' istituto dell' adozione (mi permetta il senatore Del Giudice di rettificare la sua definizione), nel codice civile e non in questo decreto, è un istituto contrattuale, è un istituto di carattere aristocratico. Il ricco, il nobile, che non ha figli, che non ha congiunti prossimi, che desidera di fare continuare il suo nome, per mezzo di persona beneviva, vincolata o non da legami di parentela lontana, che vuole trasmettere col nome la sostanza, il lustro dell' avito blasone, procede all' adozione. È logico che gli sia dato di procedere all' adozione di persona nella quale si presumano le garanzie morali, fisiche e fisiologiche necessarie per dargli affidamento che il suo scopo sarà bene raggiunto; quindi la legge vuole che que-

sta persona abbia uno sviluppo ed un'età conformanti a simile scopo. La nostra legge stabilisce il limite dei 18 anni, al disotto del quale non si può essere adottati, come stabilisce il limite d'età dello adottante a 50 anni, al disotto del quale non è dato adottare. Ed è così limitato l'effetto sociale di questa disposizione, che, per verità, si poteva anche intendere che qualcuno dei maggiori giureconsulti che hanno elaborato il codice, o hanno concorso a prepararne lo schema, fosse di opinione di escludere dal sistema giuridico del nostro diritto privato un istituto di così scarsa utilità. Nel disegno di legge che sta dinanzi al Senato, l'istituto dell'adozione ha carattere e finalità di istituzione di assistenza sociale. Il Governo ha preso a prestito, dirò così, il nome, la figura, e anche il fondamento dell'istituto dal codice civile, per servire a finalità particolari che la assistenza agli orfani di guerra additava. È integrazione di quella assistenza generale che, largamente e con deroghe molto più profonde alle norme comuni del diritto privato, era stata largita agli orfani medesimi con la legge del 1917. Ponga il Senato da questo punto di vista la determinazione del suo giudizio sul disegno di legge. Non si tratta di vedere quanto siano profonde le singole deroghe che il progetto di legge arreca ad articoli del codice civile. Si tratta di giudicare se, per la finalità della protezione degli orfani di guerra era lodevole che si prendesse a prestito dal codice civile l'istituzione dell'adozione e si trasformasse in un mezzo d'assistenza sociale la quale non è nel codice civile, e lo si trasformasse in armonia ai principi stabiliti per la tutela degli orfani di guerra.

Così posta la questione, la prima obiezione dell'onorevole senatore Del Giudice, che cioè abbiamo manomesso il codice civile nel cambiare essenzialmente il limite dell'età nella quale un minore può essere adottato, ha subito la sua risposta. È nella natura di questa finalità che ci siamo proposti col disegno di legge che dovesse avvenire una tale mutazione, e cioè si dovesse ammettere l'adozione di fanciulli in qualsiasi età. È desiderabilmente, anzi, di età infantile, perchè questo è il modo di tradurre in realtà l'assistenza sociale che si vuole dare agli orfani di guerra.

Che questo cambiamento fosse connotato nella materia su cui si legiferava ci vuol poco ad intendere; basta riflettere che la legge del 1917 con intento civile, alto e patriottico quanto pietoso, ha avvocato allo Stato la tutela degli orfani di guerra che non abbiano genitori viventi, e in certi limiti anche di quelli che hanno un genitore. Per l'esercizio di questa tutela statale sugli orfani di guerra ha creato organi speciali, i Comitati provinciali, i giudici delle tutele; bellissime istituzioni che per ora funzionano in modo esemplare quasi dovunque, e rispondono alla missione santa che il legislatore ha loro affidata. Ma si tratta d'istituti, di organismi che hanno assunto la tutela di orfani in fasce, più che di orfani d'età inoltrata. Senza dubbio, per la maggior parte si tratta di orfani in fasce, perchè il maggior numero degli orfani di guerra sono figli di gente giovane, quindi in condizione di età assolutamente immatura. Ebbene, questi organismi tutelari che sono destinati a funzionare per il periodo di un'intera generazione, probabilmente, eserciteranno sempre col medesimo zelo, con la medesima costante vigilanza, colla medesima coscienza della missione patriottica, la funzione affidata loro dalla legge?

È umano il temere che col volgere degli anni si attenui l'attuale efficienza delle istituzioni tutelari stabilite dalla legge del 1917, ed è in vista di questo particolarmente che tanto il Comitato nazionale, per gli orfani di guerra — come bene ha rammentato il relatore — come l'Associazione nazionale delle madri dei combattenti, come molti filantropi e uomini pubblici autorevoli hanno sollecitato questo provvedimento della adottabilità degli orfani di guerra di età infantile, per integrare le garanzie dell'assistenza preordinata dalla legge del 1917. La proposta di simile complemento è stata esaminata dal Governo non alla stregua soltanto del sentimentalismo, per quanto nobile, generoso e ben giustificato, ma alla stregua della fredda ragione; e il ragionamento obiettivo, insinuante il dubbio che dal volgere degli anni la costanza degli uffici tutelari, creati dalla legge del 1917, nell'adempiere i loro doveri possa allentarsi, possa gradatamente perdere efficacia, ha persuaso che sia bene porre a fianco di quegli uffici anche questo istituto giu-

ridico della adozione che dà all'iniziativa privata per i singoli orfani la possibilità di una più duratura e valida tutela.

Si è domandato dal senatore Del Giudice: ma era proprio tanto urgente deliberare con decreto-legge nel 31 luglio 1919 questo provvedimento?

Non c'era tempo di fare discutere dal Parlamento un disegno di legge sulla materia?

Onorevole Del Giudice, è storia recentissima quella delle condizioni in cui si è svolta l'ultima fase della legislatura precedente, non in questo ramo del Parlamento, ma nell'altro! L'assicuro che se Ella avesse seduto nei Consigli del Governo nel luglio, nell'agosto e nel settembre dell'anno passato avrebbe compreso la assoluta impossibilità di ottenere dai due rami del Parlamento l'approvazione di un disegno di legge su questa materia; e siccome c'erano, non dico centinaia di casi, ma parecchie decine di casi conosciuti dal Governo e dal ministro della giustizia che attendevano ansiosi un provvedimento per assicurare assistenza, tranquillità, dignità di vita e di avvenire a infelici orfani di guerra, ho creduto che fosse opportuno valersi per il provvedimento della forma del decreto-legge. Se non si fosse fatto questo decreto-legge, il senatore Del Giudice converrà che il progetto di legge forse oggi potrebbe essere discusso in Senato, come si discute la conversione del decreto-legge; ma prima che potesse tradursi con tutte le formalità in legge dello Stato dovrebbe attendere un tempo che io mi permetto di dire probabilmente indefinito.

Quindi sono molto tranquillo nella mia coscienza di giurista, non favorevole in massima ai decreti-legge, sono molto tranquillo e soddisfatto di avere in questo caso adottata tale forma, perchè se anche ha servito finora a poche decine di casi, sono casi che valeva la pena che si potessero realizzare, sia per l'esempio che daranno agli altri, sia per il beneficio che hanno recato ad innocenti fanciulli a cui hanno assicurato un avvenire prospero e tranquillo nelle pietose famiglie che hanno approfittato di questo provvedimento.

La seconda obiezione fondamentale dell'onorevole senatore Del Giudice è stata quella relativa alla revocabilità dell'adozione.

Anche qui, mentre ringrazio l'illustre ed ono-

revole relatore dell'Ufficio centrale della difesa egregiamente fatta della disposizione, io devo soggiungere che questa è intimamente conaturata nella ragione di assistenza sociale della specie di adozione di cui discutiamo. Se si parlasse dell'adozione contemplata dal Codice civile il trattare della sua irrevocabilità o meno potrebbe rappresentare un interessante dibattito accademico: perchè, per esempio, voi affermate, onorevoli colleghi, che il codice civile stabilisce l'irrevocabilità dell'adozione, ma io dubito che il solo fatto che non esista una disposizione che la dichiari revocabile, possa bastare per stabilire la sua irrevocabilità.

Si tratta però, nel nostro tema speciale, di affidare all'assistenza di persone, che vi è tutta la ragione di credere animate dai migliori propositi, da sentimento di benevolenza, di affetto di pietà, un fanciullo incosciente che ha bisogno ancora di assistenza materna e paterna: può darsi che le previsioni rosee che si fanno nel momento dell'adozione, malgrado tutte le cautele di cui vogliamo circondato il provvedimento, falliscano nella realtà delle cose. Allora, per essere ligi ad un concetto schematico di dottrina sull'irrevocabilità dell'adozione, dovremmo rendere impossibile che il fanciullo sia sottratto ai maltrattamenti, forse a pratiche più riprovevoli e inumane, ossia al fallimento, come ho detto, delle speranze che si erano messe nella bontà d'animo e nella rettitudine della condotta degli adottanti? Sarebbe assurdo: quel povero fanciullo deve essere difeso al pari dell'infante posto sotto tutela e di quello soggetto alla patria potestà. Il codice civile ammette che si possa togliere il fanciullo anche dalle mani del genitore legittimo, quando abusi della patria potestà. Non è logico rendere comune la sanzione dell'art. 233 all'adozione di cui stiamo parlando? L'art. 233 stabilisce che « se il genitore abusa della patria potestà violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Tribunale, su istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio ».

Questa è la latitudine di potere che il codice

civile dà rispetto al genitore legittimo che abusa della patria potestà: ma quando si tratta di un genitore adottivo, se si vuol tradurre simile provvedimento nella forma più naturale, più logica e più semplice, adattabile allo speciale rapporto, tale forma è appunto la revoca dell'adozione.

È stato anche detto dal senatore Del Giudice che un provvedimento così grave come quello della revoca dell'adozione esige garanzie processuali, censurando il decreto che secondo lui ne manca. Onor. Del Giudice, mi conceda di dirle che ella è un illustre storico del diritto io un gramo procedurista; autore del progetto di legge sono proprio io e sono partito dal concetto che quando la legge dà un'azione e non dispone in modo eccezionale per il suo esercizio, s'intende che esso si uniforma alle regole del contenzioso ordinario.

Il Comitato per la tutela degli orfani che propone la revoca dell'adozione farà citare il genitore adottivo avanti il magistrato; vi saranno tutte le garanzie per l'attore e per il convenuto, saranno presi tutti gli opportuni provvedimenti di istruzione e sarà pronunciata una sentenza. Io credo proprio di potere con tranquillissima coscienza dire che nella legge c'è tutto quello che l'onor. Del Giudice giustamente desiderava di trovarvi, per garantire il provvedimento di revoca dell'adozione.

Poche altre osservazioni mi rimangono a fare intorno ad un altro articolo del disegno di legge. Il Senato sa che la legge del 1917, con impulso legittimo di carità, ha sorpassato in gran parte alle norme del diritto civile relative alla filiazione ed ha ammesso largamente nelle categorie degli orfani di guerra anche bambini nati fuori di matrimonio. Ma non tutti i veri orfani di guerra possono essere compresi in quelle disposizioni dalla legge del 1917. Molti pur troppo ne sono sfuggiti e chi si è occupato, nelle varie istituzioni di assistenza che fiorirono durante la guerra, di questa dolorosa materia, ha potuto facilmente e frequentemente constatarlo. A parte questo, purtroppo, così nelle provincie invase per gli atti turpi e violenti commessi dagli invasori come un po' dappertutto in Italia, perchè la mobilitazione dell'esercito non è stata localizzata nella zona dove si combatteva, il periodo della guerra ha sconvolto le condizioni della vita civile e della

morale sociale e domestica. Anche lo stesso fatto che, o mariti legittimi tali costituiti davanti al sindaco, o mariti con solo vincolo di coscienza davanti al parroco, o persone che avevano vissuto *more uxorium* con donne e che avrebbero un giorno o l'altro sposato, furono costretti a vivere molto tempo lontani o dal tetto coniugale o dal contatto con la donna cui avevano promesso il matrimonio, ha avuto l'effetto che l'infedeltà delle mogli e quella dei mariti abbiano seminato per l'Italia molti trovatelli, assai più che in media ne nascono nei periodi ordinari.

È perfettamente inutile ora andare a ricercare da chi questi trovatelli siano stati procreati ed in quali condizioni; è davvero impossibile fare rigorose distinzioni. È certo che abbiamo avuto una eccezionale abbondanza di nascite illegittime, determinata dalle condizioni speciali che ha creato nel paese la guerra. Anche a queste nascite illegittime sia che in parte rappresentino veri tipi di orfani di guerra sfuggiti alla considerazione della legge del 1917, sia che rappresentino gruppi di disgraziati che devono la loro vita a queste condizioni generali e eccezionali della nostra società, create dallo stato di guerra e da tutte le sue conseguenze, a queste nascite noi abbiamo volto uno sguardo pietoso. Queste creature sono tutte egualmente innocenti. È inutile discutere se i genitori siano meritevoli o pur no d'indulgenza per l'atto della procreazione. Ora si tratta di proteggere per quanto possibile codesti innocenti, i quali sono tanto più meritevoli di riguardo quanto più la loro nascita è dovuta a casi che non solo sono disgraziati, ma si presumono determinati da quella specie di convulsione sociale di carattere morale che ha pervaso tutto il paese durante la guerra.

Era necessario di stabilire il periodo di tempo entro cui le nascite contemplate nell'articolo 8 sono avvenute; ma non era necessario dire: dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1919 come desiderava l'onorevole Del Giudice. Quando noi parliamo della guerra, parliamo della guerra d'Italia, e l'Italia non è entrata in guerra prima del 24 maggio 1915. È quindi perfettamente da escludere il dubbio che l'onorevole senatore Del Giudice con la sua ordinaria finezza giuridica ha elevato, che si possa risalire all'agosto 1914, perchè allora in Europa

c'era già la guerra. Se in una legge italiana si parla della guerra, è evidente che deve intendersi la guerra in cui era impegnata l'Italia.

Per tutto questo complesso di considerazioni, senza fare perorazioni di carattere sentimentale, che potrebbero aver la loro ragione d'essere ma che non parlerebbero alla ragione, come io desidero di parlare alla ragione, all'alta ragione del Senato, credo di poter concludere invitando il Senato ad approvare questo disegno di legge che ha un'intenzione benefica e che perfezionato mercè gli emendamenti dell'Ufficio centrale, che io accetto, potrà questa finalità benefica felicemente raggiungere. (*Vivissime approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Per una semplice circostanza di fatto. Il relatore mi muove l'appunto di avere dimenticato nel mio discorso i voti del Comitato nazionale e di altre associazioni in favore dell'adozione degli orfani di guerra. È vero: nella improvvisazione del mio discorso, non prevedendo la discussione per oggi, ho dimenticato questa circostanza. Ma se non l'avessi dimenticata, avrei notato che siffatti voti furono espressi, come è detto nella relazione, sin dall'aprile 1916. La legge per gli orfani venne fuori un anno dopo, e in quella non si pensò di aggiungere agli altri mezzi di assistenza sociale questo dell'adozione. Nè alla discussione parlamentare nessuno dei deputati o dei senatori propose un provvedimento simile.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Io vorrei fare osservare all'amico Del Giudice solamente questo: che egli è caduto in un equivoco.

Il Comitato nazionale per la tutela degli orfani di guerra ha origine dalla legge; quindi il voto al quale egli si riferisce non può essere un voto dato dal Comitato nazionale che prima della legge non esisteva.

Sarà il voto di qualche altra associazione.

DEL GIUDICE. È citato nella relazione.

POLACCO. È posteriore.

DALLOLIO ALBERTO. È evidente, il voto del Comitato nazionale non può essere che posteriore.

Ad ogni modo, questo voto, se è stato dato in origine da qualche altro Comitato, potrebbe essere stato confermato dal Comitato nazionale.

Giacchè ho la parola, mi consenta il Senato di aggiungere una raccomandazione all'onorevole ministro.

Quando l'onorevole ministro ha parlato dell'articolo 8 del disegno di legge, ho sentito accennare da lui a quegli infelicissimi fra tutti gli orfani di guerra che sono i bambini nati nelle terre invase per violenza degli invasori.

Sarò lieto che mi confermi esplicitamente con una dichiarazione quello che ha detto incidentalmente: che la disposizione della legge che discutiamo si applica anche a questi bambini.

Credo che la conferma sia opportuna in questo senso, che si tratta di fatti avvenuti, quando la legge era già stata approvata, e quindi si potrebbe da taluno dubitare che essa non contemplasse anche quegli infelici. E tanto più opportuno è che la dichiarazione sia fatta, perchè, se vi sono bambini per i quali le disposizioni di questo disegno di legge siano necessarie e provvide, sono precisamente questi.

E, a proposito di questi infelici, io vorrei raccomandare, (questa è la raccomandazione alla quale ho accennato nel prendere la parola), vorrei raccomandare al Governo di rivolgere a questi disgraziati le sue più vive sollecitudini.

Finora non credo che sia stato provveduto ad essi in modo diretto e concreto; essi sono in gran parte affidati alla carità privata.

E qui mi piace di segnalare al Senato il nome di un uomo che è un vero filantropo e un vero apostolo, e che fa per questi bambini cose mirabili di affetto e di pietà, monsignor Celso Costantini, il bravo parroco di Aquileia. Quest'uomo veramente degno del nome di sacerdote cristiano ha raccolto intorno a sé molti di questi infelici, respinti dalle loro stesse madri per l'orrore della loro origine, e li assiste e li mantiene, raccogliendo da tutte le parti, come meglio può, adesioni ed aiuti.

Io domando al Governo che l'opera di questo benemerito cittadino sia aiutata come merita, e che in questo modo noi compiamo il doloroso dovere di provvedere a questi bambini, che

sono il ricordo più triste del periodo d'invasione che ha infestato quelle nostre care provincie. (*Approvazioni vivissime*).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi è grato rispondere al senatore Dallolio che il testo dell'art. 8 è stato compilato in forma così generale da comprendere per espressa intenzione del Governo, anche i disgraziati fanciulli di cui egli ha così eloquentemente parlato. « Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919, non contemplati nell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta e dichiarata ».

Abbiamo voluto fissare il termine al 31 dicembre 1919, cioè al di là di un anno dalla liberazione delle terre invase, anche allo scopo che tutti i possibili disgraziati nati per violenze del nemico siano compresi in questa disposizione. Quanto alla raccomandazione tanto generosamente pietosa e utile che egli ha fatto, posso assicurare che il Ministero delle terre liberate aveva provveduto a concorrere all'iniziativa così filantropica e meritevole di elogio di monsignor Costantini, e aveva segnalato al Ministero di grazia e giustizia l'opera di questo degnissimo sacerdote. Il Ministero della giustizia ne tiene conto; per parte mia mi impegno a nome del Governo di fare il possibile perchè non solo l'opera di monsignor Costantini continui ad essere sussidiata e incoraggiata, ma venga anche ampliata la protezione che finora è stata data a questa istituzione. (*Approvazioni*).

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALL'OLIO ALBERTO. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico.

La discussione degli articoli del decreto-legge è rinviata a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza del Senato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Del senatore Tassoni al ministro della guerra: per conoscere le ragioni degli indugi frapposti alla rimozione degli ingentissimi depositi di esplosivi, i quali, dopo sedici mesi dall'armistizio, ingombrano tuttora molte plaghe del Veneto fra le più popolate, con grave pericolo per la vita degli abitanti e le loro proprietà.

Del senatore D'Amero D'Aste al ministro delle finanze: per sapere se non ritenga opportuno durante il mese prossimo, di far pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno una tabella coi prezzi da applicarsi, pei titoli di credito nazionali ed esteri quotati nelle nostre Borse, nella denuncia del patrimonio, come fece pei titoli governativi o garantiti dal Governo, e ciò al fine di semplificare il lavoro delle agenzie delle imposte ed evitare discussioni tra esse e i contribuenti anche in considerazione delle diverse quotazioni, che per gli stessi titoli si sono avute nelle varie Borse del regno.

Del senatore Bava Beccaris al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno: per sapere se non crede opportuno prendere un efficace provvedimento per impedire che in caso di vendita di grandi caseggiati per uso albergo, nei quali abitano migliaia di inquilini, questi non vengano sfrattati prima che abbiano potuto trovare un alloggio.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato risposta scritta all'interrogazione del senatore Lamberti.

A norma dell'art. 104 del Regolamento, essa verrà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova (N. 23);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (N. 22);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1058, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessazione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città (Numero 39);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 6);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 12);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 34).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 18).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto Nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione dei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio (N. 43);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 41);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto in data 4 novembre 1919, n. 2095, circa collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari e della Regia marina (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative (N. 4);

Proroga dei poteri del Regio Commissario per la straordinaria gestione dell'Ente « Volturmo » in Napoli (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16);

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 48);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 49).

V. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

VI. Interpellanza dei senatori Boncompagni, Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

VII. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

La seduta è tolta (ore 18.20).

Risposta scritta ad interrogazione.

LAMBERTI MARIO. — *Al ministro della guerra:*
— « Per conoscere le ragioni che hanno indotto a non concedere al signor tenente colonnello Scappucci cav. Ferruccio ferito sul Monte Grappa il 29 luglio 1918 e dal Collegio medico proposto il 25 del settembre 1919 per una aspettativa di mesi sei, il trattamento economico di aspettativa per infermità incontrata in servizio e per ferita, e ad assegnare invece al medesimo il trattamento di congedo provvisorio.

« Il nominato signor tenente colonnello, secondo quanto ha affermato, dopo di avere partecipato alla guerra fin dall'inizio nel settembre 1919 fece ritorno al deposito del 90^o fanteria in Genova e il 25 di quello stesso mese, sottoposto a visita collegiale fu proposto per l'aspettativa di sei mesi per ferita riportata in guerra. Ma prima che le pratiche conseguenti fossero espletate fu collocato in congedo *con data retroattiva*, cioè col 1^o agosto 1919.

« Ad un suo reclamo avanzato pel tramite della Divisione militare di Genova nell'ottobre di quello stesso anno, e ad una nuova istanza

avanzata al Ministero per il tramite dell'Opera nazionale dei combattenti di Firenze (ove il tenente colonnello Scappucci ha domicilio, Via dei pilastri, 7) per ottenete di essere considerato in aspettativa per ferita di guerra, non ebbe *alcuna risposta* ».

RISPOSTA. — Il tenente colonnello in C. P. Scappucci cav. Ferruccio subi accertamenti sanitari il 26 settembre 1919, quando era stato già collocato in congedo provvisorio per motivi professionali (regio decreto 29 agosto 1919, comunicato all'interessato l'11 settembre successivo a mezzo del Comando del Corpo d'armata di Genova).

È da rilevare che il predetto ufficiale non fu effettivamente ferito: soltanto in seguito ad uno scoppio di granata fu colpito da shok nervoso e conseguentemente da nevrastenia. Ed è appunto per la nevrastenia, che in seguito alla visita suaccennata, venne giudicato inabile per sei mesi al servizio attivo.

Essendo l'ufficiale già stato collocato in congedo provvisorio nessun provvedimento di aspettativa poteva essere preso a suo riguardo, essendo una tale posizione stabilita per legge soltanto per gli ufficiali del S. A. P.

Al reclamo avanzato dall'ufficiale nell'ottobre 1919, e qui pervenuto per il tramite del Comando del Corpo d'armata di Genova il 1^o dicembre 1919 fu risposto, col dispaccio n. 1546 del 6 febbraio diretto allo stesso Comando di Corpo d'armata. L'istanza che l'ufficiale avrebbe inoltrato per il tramite dell'Opera nazionale dei combattenti di Firenze non risulta qui pervenuta.

Del resto l'ufficiale ha avanzato sull'oggetto in questione ricorso alla 1^a Sezione del Consiglio di Stato; di tale ricorso si attende tutt'ora l'esito.

Il ministro
BONOMI.

Licenziato per la stampa il 1^o aprile 1920 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.